TORNATA DEL 21 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Petizione del comune di San Vito in Sardegna relativa agli adempriví — Parlano il ministro dell'interno ed i deputati D'Arcais relatore, Sineo e Naytana — Si approva l'ordine del giorno — Petizione del sacerdote Pepino — Istanze del deputato Sineo e spiegazioni dei ministri dell'istruzione pubblica e dell'interno e del deputato Genina — Si passa all'ordine del giorno — Petizione del comune di Porto Venere — Istanze del deputato Valerio e schiarimenti del ministro dell'interno — È inviata al Ministero dell'interno — Schiarimenti del deputato Bersezio relativamente alla petizione Mainelli — Relazione sulle altre petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

MONTICELLI, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata.

LOUARAZ, *segretario*, espone il seguente sunto di una petizione:

6385. Il presidente del Consiglio provinciale di Genova rassegna alla Camera, unitamente ad una copia della tabella di riparto del canone gabellario, un ricorso di quel Consiglio contenente considerazioni per dimostrare l'eccessività della quota assegnata tanto a quella città quanto alla provincia.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Il deputato Mazza Pietro ha la parola per riferire su petizioni esaminate dalla Commissione anteriore alla presente.

MAZZA P., *relatore*. Con la petizione 6267 parecchi flebotomi di Cervasca si lagnano della legge che, presentemente, assoggetterebbe quell'esercizio all'arbitrio della maggioranza del Consiglio comunale, e pregano, in conseguenza, la Camera di voler provvedere al libero esercizio della loro professione.

La vostra Commissione non credè opportuno l'entrare fin d'ora nel merito della questione, se e come debba restringersi l' esercizio della flebotomia. Essa pensò che questo argomento potrà acconciamente e naturalmente trattarsi quando appunto si avrà a dibattere la proposta del Codice sanitario, circa la quale sta provvedendo oggi l'altra parte del Parlamento. Affinchè pertanto sia tenuto conto della petizione di cui parlo allorchè verrà in discussione la detta proposta in questo recinto, la vostra Commissione vi prega di ordinarne intanto il deposito agli archivi.

(La Camera approva.)

Con la petizione 6251 parecchi membri dell'associazione agraria, premesso a ragione che l'ultima guerra, turbando il credito e facendo alzare oltre modo l'interesse del capitale, fu causa precipua per cui la proposta di legge, fin dal 1854 presentata alla Camera, circa l'ordinamento del credito agrario, non potè in quell'anno nè nel susseguente venir discussa, instano perchè, essendo oggi cessata quella causa e le condizioni del credito grandemente migliorate, quella proposta sia riprodotta e discussa. Comechè, dicono essi, la legge del credito agrario dovesse uscire imperfetta dal pubblico dibattimento, molta luce tuttavia ne verrebbe al grave subbietto, e l'agricoltura specialmente non lascierebbe di trarne giovamento contro il flagello dell'usura che tanto le nuoce.

Unitamente a questa domanda i petenti ci mandano copia di una loro discussione e di scritti pubblicatisi per attuare, al possibile, da loro parte, la provvida istituzione di cui si tratta.

La vostra Commissione, partecipando compiutamente ai desiderii ed ai voti giustissimi degli onorevoli petenti, avverte tuttavia che in occasione dell'ultimo solenne dibattimento sulla proposta di legge soppressiva della tassa dell'interesse, il presidente del Consiglio già ebbe ad assicurare la Camera che, e per decreti reali e per legge, il Governo non avrebbe lasciato di fare tutto quanto dipendeva da esso lui perchè anche il nostro paese potesse il più tosto e nel miglior modo raccogliere il frutto delle benefiche istituzioni che si chiedono.

Questa dichiarazione, che già soddisfece la Camera, parve tale alla vostra Commissione che dovessero pur contentarsene gli onorevoli petenti. La cui domanda, in conseguenza, ed i cui scritti, che tornerà molto utile il consultare quando si tratterà di discutere il credito agrario, io vi propongo parimente, a nome della Giunta, di ordinare che sieno deposti agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Sulla petizione 6269 di Calusio Federico, già furiere in ritiro, essendo identica nella sostanza a quelle segnate coi numeri 6044 e 6227, sulle quali, fin dal 3 dello scorso mese di marzo, per le ragioni addotte dall'onorevole relatore, il deputato Germanetti, la Camera approvò l'ordine del giorno, non parve alla vostra Giunta che fosse più il caso di deliberare.

(La Camera approva.)

D'ARCAIS, *relatore*. Petizione 6116. Il cavaliere Francesco Serra d'Alghero, a cagione di ritardati pagamenti d'imposte per beni posseduti nel comune d'Iteri, ricorse all'intendente generale della divisione di Sassari, acciò prendesse ad esame i suoi reclami e lo stato delle contestazioni vertenti col Consiglio di quel comune. Nella petizione che egli presenta alla Camera, corredata di molti documenti relativi alla questione, lagnasi che il predetto intendente abbia trattato leggermente questa pratica, abbia voluto troncarla con provvedimenti inconcludenti, gli abbia insomma diniegata giustizia; e ricorre alla Camera, acciò essa s'interponga per obbligare l'intendente generale di Sassari a prendere di nuovo in maturo e serio esame la pratica, e provvedere a termini di equità.

La Commissione crede inutile l'addentrarsi nella questione che diede luogo alla petizione e molto meno portare all'esame della Camera i documenti relativi, giacchè non è suo uffizio l'erigersi in tribunale, e crede che al cavaliere Serra, se si crede leso dai decreti dell'intendente della divisione, essendo in ogni caso aperta la via dei tribunali competenti, come egli stesso lo riconosce nella sua petizione, si debba sulla medesima passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 5912. Secondo la legge 20 giugno 1851, relativa alle pensioni dell'armata di mare, richiedonsi 25 anni di servizio per avere diritto alla pensione di giubilazione per anzianità nei sott'uffiziali e soldati o marinai; e per riguardo ai marinai il servizio si calcola dall'età di 14 anni, ed inoltre si calcolano anche come tempo utile pel conseguimento della pensione gli anni di navigazione fatta sui legni mercantili, i quali però non contano che per metà soltanto.

Giovanni Battista Traverso, nato addì 8 marzo 1806, compiva i 14 anni di sua età l'8 marzo 1820, e fu inscritto nella matricola della marina mercantile ai 19 maggio 1818, benchè fin dal 1827 navigasse su legni mercantili e vi abbia continuato sino al 1828. Il 15 aprile 1833 fu incorporato nella regia marina in qualità di secondo piloto di terza classe e vi continuò fino al 26 gennaio 1855 in cui con apposito decreto reale fu collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione. Ma nell'esaminare questi titoli e nel liquidare la pensione pare che siasi riconosciuto o interpretato che il Traverso non avesse peranco compiti gli anni di servizio richiesti dalla legge, neppure computando la navigazione fatta sui legni mercantili, e gli venne ricusata.

Contro questa determinazione ricorre alla Camera il Traverso con la petizione 5912, esponendo che vi è errore nel computare il suo servizio; che se il comando generale della regia marina, prima di dare corso alla sua domanda di giubilazione, avesse riconosciuto che vi mancava ancora qualche mese al numero legale degli anni richiesti, lo avrebbe rilevato e ne lo avrebbe avvertito; e finalmente che, credendo che il servizio sui legni mercantili prestato anche prima dei 14 anni deve computarsi come utile, avrebbe egli compiti i 25 anni di servizio.

Trattandosi di un petente che, dopo lunghi anni di servizio e di navigazione, trovasi all'età di 50 anni privo di ogni risorsa e non più atto ad esercitare la sua professione, la Commissione ha creduto di dover prendere in seria considerazione l'esposizione dei fatti, e dal minuto esame dei documenti che vanno uniti alla petizione risultò quanto segue:

Il Traverso ha navigato nella marina mercantile, dopo compita l'età di 14 anni, 4 anni, 6 mesi, 12 giorni, e quindi utilmente la metà,

cioè	Anni	2	mesi	3	giorni	6
ha servito nella marina regia	»	21	»	10	»	13
In totale	Anni	24	mesi	2	giorni	19

e così 4 mesi e 12 giorni di meno di quello che la legge richiede per avere diritto alla pensione.

Se però si computasse la navigazione fatta sui legni mercantili prima dei 14 anni, dal 19 maggio 1818, data dell'iscrizione a matricola fino all'8 marzo 1820, cioè 1 anno, 9 mesi, 16 giorni, e per questo la sola metà . . . . . » 0 » 10 » 23

s'avrebbe per tempo utile quello di . . . . . Anni 25 mesi 0 giorni 12

E questo pare sia stato il calcolo fattosi per istabilire che il Traverso aveva diritto a giubilazione per anzianità di servizio. E veramente la legge, stabilendo l'età di 14 anni per cominciare il computo degli anni di servizio non distingue fra navigazione sui regi legni e sui legni mercantili, ma ne fa cenno soltanto quando tratta del servizio militare, per cui è facile prendere un equivoco a questo riguardo. Ad ogni modo però bisogna ammettere che, essendo emanato un regio decreto di collocamento a riposo per anzianità di servizio, e il comando generale della marina e il Ministero abbiano tenuto per buono il calcolo che fa il petente, altrimenti non avrebbero dato corso alla sua domanda e ne lo avrebbero avvertito, giacchè quel decreto reale non sarebbe servito ad altro che a privarlo della pensione.

La Commissione non può certamente indagare da qual lato stia il torto, l'errore, l'equivoco, come si vorrà meglio qualificare; riconosce però che non pare equo che per un semplice errore di calcolo e per la mancanza

di soli 4 mesi si veda privato della pensione e ridotto alla miseria un sott'uffiziale che conta 22 anni di servizio prestato allo Stato con due campagne di guerra che gli danno l'aumento di due anni di pensione e 14 anni di navigazione sui regi legni in tempo di pace che gli producono l'aumento di altri tre anni di pensione, e perciò vi propone d'inviare questa petizione al ministro della marina, acciò provveda in quel modo che crederà più opportuno, affinchè si ripari al danno proveniente al Traverso da un equivoco o da una men retta interpretazione, della quale non si può a lui solo far carico.

(La Camera approva.)

(Comune di San Vito — Questioni adempriviili in Sardegna.)

D'ARCAIS, *relatore.* In questa medesima Sessione ebbi l'onore di riferire una petizione del comune di San Vito in Sardegna, colla quale si lagnava di non essere stata concessa la facoltà di convocare in giudizio l'amministrazione demaniale per le sue pretese d'adempriviio sui salti stessi demaniali.

Questa facoltà fu concessa, ed il comune intavolò una lite. Durante la lite, pare naturale che le cose debbano restare nello stato in cui erano, cioè, se il comune era in possesso dell'usufrutto di questi salti demaniali, ed esercitava specialmente l'agricoltura dei medesimi, dovesse così continuare. Ma gli agenti demaniali pare non l'abbiano intesa in questo modo e pretendono che il comune di San Vito, mentre deve essere mantenuto nel diritto di esercitare l'agricoltura in questi salti demaniali, si debba però restringere ad una parte determinata.

Il comune di San Vito ricorre ora nuovamente contro questa determinazione dell'amministrazione demaniale colle petizioni 6295 e 6394. Quest'ultima non è che una sollecitazione per la spedizione della prima.

Il sindaco e consiglieri delegati di San Vito espongono che eglino, in conformità alle vigenti leggi, sporgevano già da molto all'autorità amministrativa della divisione la consueta domanda per eleggere la vidazzone per l'anno agrario 1857-1858 nei terreni e salti di Castialas, Baccu-Scovas ed altri che leggonsi nell'unito atto consolare, sui quali il comune anzidetto vanta un possesso immemoriale.

L'intendente provinciale di Lanusei, con sua lettera 17 gennaio 1855, facendo conoscere al sindaco che non risultavano alla regia Commissione sugli assegnamenti dei terreni abbastanza giustificati i chiesti adempriviii nei terreni sovraccennati, richiedeva un atto di notorietà di probi uomini da spedirsi dal giudice locale intorno al lungo uso goduto nei singoli terreni di cui si addimandava la dotazione. Siffatto atto di notorietà fu spedito con scrittura 3 febbraio 1855, dalla quale, sull'unanime asserzione giurata di cinque probi uomini risulta la desiderata prova, uso e godimento di tutti gli anzidetti terreni e ragioni. Dietro trasmissione di quell'atto, il Consiglio petente inviò al precitato intendente apposita deliberazione consolare 9 novembre 1856 in conformità al precitato atto di notorietà, chiedendo venisse approvata la fatta elezione della vidazzone.

Mentre si era nella fondata speranza di una favorevole provvidenza, fu respinta la domanda con decreto del signor intendente generale 26 febbraio ultimo scorso, lasciato a calce di detto atto consolare, dando luogo ad un tempo all'intendente provinciale di provvedere in quanto ai salti comunali. E coll'unita lettera 16 marzo prossimo passato quell'intendente provinciale richiedeva dal Consiglio petente altro ordinato separato indicante i diritti di adempriviio che il comune rivendica nei salti demaniali: diritti che si sono fatti conoscere le mille volte; la qual provvidenza ed è in urto col decreto dell'intendente generale, e pare meglio diretta a procrastinare alle calende greche la troppo giusta provvidenza.

La Commissione non ha che a ripetere ciò che disse per mio organo allorchè riferii l'altra petizione di cui feci cenno, cioè che questi fatti dimostrano la necessità e l'urgenza assoluta di venire ad una definizione di questi benedetti adempriviii.

Il signor ministro delle finanze ci ha promesso che nella prossima Sessione presenterà questa legge, ed io vivamente lo desidero. Intanto però si tratta di provvedere pel corrente anno affinchè questa popolazione, la quale pare non abbia molti terreni, possa esercitare la sua agricoltura. Se finora la fece a sua scelta in tutti i salti demaniali del suo territorio, finchè i tribunali non abbiano deciso che i loro diritti di adempriviio non si estendono a tutti, io credo si debbano mantenere in questo possesso.

Per queste ragioni, la Commissione è stata d'avviso che la petizione si debba trasmettere al signor ministro delle finanze affinchè provveda in quel modo che meglio crederà a che non sia perturbata questa comunità nell'uso di cui ha sempre goduto pel passato.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Io debbo oppormi alla trasmissione proposta dall'onorevole relatore della Commissione. Come la Camera ha inteso dalla fatta relazione, si tratta di vedere se il comune abbia o no diritto di essere, pendente lite, mantenuto nel possesso dei fondi sui quali crede avere diritto ad adempriviio.

Ora il decidere pendente lite, e mentre si contende tra il comune e le finanze, sulla esistenza di questo diritto, certamente non appartiene nè alla Camera nè al potere esecutivo. Questo è un incidente della causa che deve essere risoluto dai tribunali. Quando il comune di San Vito presuma veramente di avere diritto ad essere mantenuto in possesso, si può rivolgere al tribunale davanti a cui verte la lite, cioè o davanti al tribunale provinciale o davanti al Consiglio d'intendenza, e quando veramente lo stato delle cose sia tale da conferirgli questo diritto, certamente gli sarà fatta ragione.

Ma io non credo che possa appartenere alla Camera l'intromettersi in una lite vertente, e il pronunciare un giudizio che deve essere unicamente emesso dai tribu-

nali: e per conseguenza la prego di voler passare all'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione, lasciando che il comune di San Vito faccia valere i suoi diritti nel modo che le leggi prescrivono.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

D'ARCAIS, *relatore.* Io mi permetterò di far osservare al signor ministro che qui non si tratta di aver privato il comune del diritto di esercitare l'agricoltura: questo diritto l'amministrazione stessa demaniale lo riconosce, soltanto lo vuole limitare ad una parte del salto demaniale. Essa implicitamente riconosce il diritto al comune di esercitare l'agricoltura nel salto demaniale, e glielo concede forse perchè è pendente una lite; ma vuole che lo eserciti nel modo che le aggrada, non in quello che il comune ha sempre usato. Il comune a ragione dice: io ho coltivato finora in tutto il salto, e voglio continuare a farlo, nè avete diritto di impedirmelo; potete respingere tutta la mia domanda, se credete che la lite pendente non ve lo impedisca, ma non potete limitare questo esercizio a quella sola parte che accomoda ai vostri interessi.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Le cose ora dette dal signor relatore non mutano per nulla la questione. Quando egli allega, dimostra che la controversia invece di volgere sulla totalità del fondo che si pretende sottoposto all'ademprivio, è circoscritta ad una parte soltanto; ma per la parte che cade in contestazione, la cosa non cangia di aspetto, deve sempre essere portata dinanzi a quel tribunale che deve decidere nel merito della questione.

Se dunque il comune di San Vito crede di avere ragioni valevoli per essere mantenuto in possesso non di parte solo, ma di tutto il terreno; se è convinto che i suoi diritti si estendano oltre a quanto le finanze acconsentono, può e deve rivolgersi ai tribunali affinchè questi suoi diritti siano mantenuti; ma, lo ripeto, non è certo davanti alla Camera che si possano definire siffatte controversie. Del resto vede la Camera quali e quanto gravi sarebbero gl'inconvenienti che si avrebbero, ove si volesse seguire questo sistema.

Quando la Camera trasmette al Ministero una petizione, implicitamente riconosce che vi è una qualche ragione nel petente. Ora, io domando se, trattandosi di una lite che si agita dinanzi ai tribunali, la Camera possa avere le cognizioni sufficienti, se abbia fatto l'esame opportuno dei titoli per dare un giudizio. Se poi non s'intende che di fare un semplice atto di trasmissione, allora è meglio che non abbia luogo, perchè riesce perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Il deputato Asproni ha la parola.

ASPRONI. Se la Camera fosse chiamata a pronunciare sul merito della questione, il signor ministro dell'interno avrebbe ragione di combattere l'invio della petizione. Ma non è per questo motivo che io credo che la petizione debba trasmettersi al Ministero.

Molte volte ho lamentata la facilità con la quale gli agenti demaniali trascorrono a vessare le popolazioni elevando pretese che spesso si risolvono in condanna degli stessi agenti nelle spese. Io già accennai l'altro giorno fatti di questa natura, e le persone che fanno parte di tribunali e che siedono in questa Camera potrebbero dare a questo riguardo molti schiarimenti ed al Ministero ed ai signori deputati.

Ora qui si tratta di un piccolo comune povero che si è rivolto al patrocinio della Camera non per pregiudicare la lite, ma perchè inviti il Ministero a temperare questa foga di vessazioni che si fanno per parte del demanio. Se noi coll'invio di questa petizione al ministro delle finanze ottenessimo solamente questo scopo, cioè che la superiore amministrazione chiedesse conto dello stato di questa vertenza, e, vedendo le ragioni su cui si appoggia il demanio, credesse che si possa impedire la continuazione della lite, noi faremmo un beneficio allo Stato, all'amministrazione ed a questi poveri cittadini. E sotto questo aspetto che io mi associo al relatore della Commissione per domandare che la petizione sia trasmessa al signor ministro, se non altro per vedere se la condotta degli agenti demaniali è a tal punto che si possa accusare di soverchio zelo. Ora, se la Camera crede che questo sia un bene, io la prego a votare che questa petizione importantissima e che è di un comune povero il quale avrà per essa pagato ad un avvocato chi sa quanto, venga trasmessa al signor ministro delle finanze.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Se l'oggetto della trasmissione al Ministero è circoscritto a quanto asseriva l'onorevole Asproni, mi pare che non è molto conveniente che la Camera prenda essa l'iniziativa della trasmissione.

Se è soltanto perchè il Ministero esamini se vi fu troppo zelo dal canto degli agenti subalterni, e siasi così istituita una lite che non si dovesse fare, bastava in tal caso che il comune di San Vito si fosse egli stesso rivolto al Ministero. Ma quando la Camera ordina la trasmissione di una petizione, ciò significa che essa riconosce che le domande nella petizione contenute non sono prive di fondamento. Ora, è questo appunto che io non reputo si debba fare, inquantochè non si hanno sott'occhio i titoli.

D'altronde si tratta di un oggetto che è portato già dinanzi ai tribunali. L'osservazione dell'onorevole Asproni sarebbe stata opportuna quando non si fosse ancora istituito il giudizio, quando non ci fosse stata che una semplice minaccia per parte delle finanze di voler privare il comune di questo possesso che si dice immemoriale. Allora poteva ancora essere opportuno che intervenisse l'esame del Ministero per indagare se veramente vi erano i motivi o no di proporre questo giudizio. Ma quando le finanze sono già in causa, quando il tribunale ha già la lite innanzi a sè, io non veggo come possa ancora intromettersi l'autorità del Ministero per dare egli stesso quella sentenza che debb'essere pronunziata dai tribunali.

Quindi io rinnovo la mia preghiera alla Camera affinchè non voglia mandare questa petizione al Ministero, poichè non è tanto per la trasmissione, quanto, secondo

me, per il precedente che si stabilirebbe di fare la trasmissione al Ministero per oggetti, i quali non sono, a mio avviso, di competenza della Camera, perchè si verrebbe in certo modo ad incagliare il buon andamento della giustizia.

SINEO. È senza fondamento il timore espresso dal signor ministro che la Camera possa stabilire un precedente pericoloso coll'accogliere le conclusioni della Commissione. Si tratta di materia affatto speciale dalla quale non si può trarre esempio per altri casi. È specialissima la condizione in cui si trova la Sardegna rispetto agli ademprivi. Questa condizione eccezionale non può durar a lungo. Il Ministero ha promesso che egli non avrebbe tardato maggiormente a presentare un progetto di legge su questo proposito. Sarebbe a deplorarsi che un povero comune dovesse sostenere lite costosa contro il Governo per rivendicare diritti di cui non avrebbe a godere che per pochi mesi.

Io non posso accettare la distinzione che l'onorevole ministro dell'interno stabilisce tra una lite principiata e una lite da principiare. Egli ammetterebbe volontieri in quest'ultimo caso un esame più serio per parte del Ministero. Io non trovo gran inconveniente in ciò che, se una lite è instituita, ed il Ministero riconosca che sarebbe stato più opportuno di non instituirla, ordini una sospensione d'instanza in prospettiva della prossima legge.

Non è senza opportunità che l'onorevole Asproni ricordava le liti il cui esito fa vedere che vi è spesse volte troppo zelo per parte degli agenti del Governo. Se non vi fosse questo troppo zelo noi sicuramente vedremmo così spesso le finanze escluse dalle pretese che esse muovono. Io credo che in ciò vi sia un gran male. Avvi, o signori, un'ingiustizia irreparabile in una lite sostenuta ingiustamente dal Governo: per quanto i tribunali si mostrino rigorosi nell'escludere le ingiuste pretese, non possono cancellare i danni che nascono dal solo fatto della lite e del contrasto. Il danno irreparabile è di gran rilievo quando si tratta di un comune il quale trovi la sua risorsa in questi ademprivi, se esso viene escluso dal godere di questo beneficio per insistenza ingiusta per parte degli agenti del Governo: domando io come si farà a rifondere il danno del passato. È dunque da desiderarsi che non si sostengano che liti eminentemente giuste; questo è una ragione di moralità. Nessun uomo onesto nel suo privato interesse può soffrire che si muovano ingiuste pretese a suo nome.

Ora, io ripeto ciò che ho più volte pronunciato da questi banchi, che l'onestà dei privati debbe anche essere onestà della nazione: chè se noi non soffriamo nel nostro interesse individuale che si sostengano pretese rivolte a danno della giustizia, non dobbiamo neanco soffrire ciò come nazione. Dobbiamo desiderare che il Governo faccia profondo esame di ogni questione contenziosa; che impedisca che si promuovano liti ingiuste. Queste sono considerazioni generali: ma ciò che avvi di speciale, lo ripeto, e su cui chiamo la seria attenzione della Camera, è la maniera d'essere affatto particolare della Sardegna: noi vogliamo che questo abbia termine; speriamo che non durerà più lungamente. Sono sette od otto anni che si sarebbe dovuto provvedere a ciò; vi si sarebbe dovuto rimediare sin dai nostri primordi legislativi. Ciò che avremmo dovuto fare ben prima d'ora, il Governo si è impegnato di farlo il più presto possibile; quindi lasciamo che le sanzioni legislative vengano a risolvere quelle questioni che si agiterebbero ora con poco frutto e grave danno davanti ai tribunali.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* L'onorevole Sineo ha riconosciuto che, se si portasse la questione sul terreno ordinario, certamente non potrebbeessere il caso che questa petizione venisse dalla Camera inviata al Ministero, poichè, com'egli stesso non dissimula, si entrerebbe in una materia la quale debb'essere di esclusiva competenza dei tribunali. L'onorevole preopinante però ha cercato di mettere questa contestazione sopra un terreno affatto speciale e ha detto che la Sardegna si trova in una condizione eccezionale. La questione degli ademprivi, diceva egli, fra non molto dovrà essere risolta, e dovrà esserlo dal Parlamento, quindi non è fuor di luogo che anche per questo riguardo la Camera si occupi di questa speciale contestazione.

Ma io prego l'onorevole Sineo di avvertire che la questione di cui si dovrà occupare la Camera non ha nulla che fare colla controversia che attualmente si agita tra il comune di San Vito e le finanze dello Stato; qualunque sia il risultato di questa lite, non potrà influire sulle deliberazioni che la Camera crederà di prendere rispetto agli ademprivi, anzi sarà la risoluzione della controversia rispetto agli ademprivi che potrà poscia avere la sua applicazione per riguardo eziandio alla contestazione che si agita. Quando venga a risolversi come potrà essere risolta la questione degli ademprivi, si risolverà mediante indennità; dunque si dovrà sempre tra le parti contestare se esisteva o non esisteva questo diritto di ademprivi, e sino a qual punto si estendesse, e ciò precisamente per conoscere in definitiva quale sarà l'indennità che abbia ad essere dovuta al comune di San Vito che pretende avere questi diritti e che quindi crede doverli esercitare.

Vede dunque l'onorevole Sineo che la questione che dovrà agitarsi al Parlamento, per ciò che spetta agli ademprivi, nulla ha di comune con quella che riguarda la lite; non vi è quindi ragione di fare un'eccezione per questo oggetto. Del resto io non risponderò a quanto faceva notare l'onorevole Sineo, che le liti che si fanno dagli agenti demaniali sieno ordinariamente senza fondamento, e che le sentenze che si pronunciano contro le finanze siano molte volte contrarie alle pretese dell'amministrazione, mentre da questo non ne deriva argomento di censurare come meno onesto il Governo, quasi che sostenesse liti non fondate sopra giustizia.

Io prego l'onorevole Sineo di ben considerare come spesso siano oggetto di contestazione dubbietà legali, e che si può in buona fede credere di aver ragione, quantunque i tribunali, i quali si deve sempre presumere che giudichino rettamente, addivengano nella sentenza

contraria. Io penso che l'onorevole Sineo, il quale conta molti anni di onorato esercizio nella professione del foro, più di una volta gli sarà accaduto di toccare una sentenza meno favorevole, e niuno pertanto gli dirà che abbia patrocinato cause ingiuste o contro coscienza, mentre egli le avrà patrocinate secondo la sua convinzione. Se il tribunale porta un altro giudizio, questo non fa sì che si abbia a tenere per meno onorato nè il tribunale, nè il patrocinante.

Non credo adunque che possa farsi questa censura all'amministrazione: gli agenti demaniali sono solleciti per l'interesse delle finanze, fanno valere quei diritti che loro sembra possano e debbano farsi valere; e se il tribunale risolve la quistione in senso contrario, non c'è argomento di censurare nè le finanze, nè i loro agenti.

Ricostituendo la quistione nel suo vero stato, io ripeto che qui si tratterebbe di dare un giudizio sopra ciò che deve essere devoluto alla cognizione dei tribunali; dunque la Camera non può prendere ingerenza in questo giudizio, ed è quindi il caso per cui debba passarsi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputato Naytana ha facoltà di parlare.

NAYTANA. Io credo che sia conveniente, se non è molto regolare, che questa petizione, come ha conchiuso la Commissione, si rimandasse al Ministero delle finanze, se non altro, onde verificare se vi siano motivi plausibili per sostenere questa seconda lite; giacchè, da quanto ho udito, la prima e principale lite, mi pare, si è intentata onde mantenere il comune nel possesso degli ademprivi, e il demanio non ha disconosciuto in parte questo diritto, ma in parte lo ha contestato restringendolo ad una porzione limitata, e su di ciò si agitò altra controversia. Il Ministero conoscerebbe se a buon diritto oppure per solo eccesso di zelo siansi indotti gli agenti demaniali a sostenere questa seconda lite.

In ordine poi alle pretese che sogliono elevare gli agenti demaniali ed impegnare facilmente il Governo in liti, io potrei addurre molti esempi dai quali si scorgerebbe che gli impiegati demaniali hanno ecceduto di zelo.

Citerò tre soli fatti occorsi nella provincia d'Oristano: uno è del 1852, in cui una guardia forestale, che non era nè ispettore nè sotto-ispettore, si presentò al sindaco di Oristano invitandolo a sottoscrivere un biglietto onde, come egli diceva, agevolare ai comunisti il taglio della legna nella montagna di Arci in cui esercitavano tutti i diritti di ademprivio.

Il sindaco bonariamente o con poca attenzione sottoscrisse questo biglietto: ebbene, quel biglietto era un manifesto col quale si interdiceva chiunque del comune di Oristano di recarsi a legnare in quella montagna senza permesso di essa guardia e non altrimenti che pagando prima i diritti da fissarsi. Il sindaco rimase sorpreso di questo manifesto; egli, essendone stato redarguito dal Consiglio comunale, disse che lo sottoscrisse all'impensata; fu pertanto necessaria una lite, si esaminarono sommariamente testimoni, e la comunità fu mantenuta nel suo possesso con condanna del demanio nelle spese.

Altri due esempi dell'abuso che si è fatto della abolizione del pascolo comune colla legge dell'aprile 1851. Questa legge stabiliva che si abolivano i pascoli nei terreni di proprietà dei privati. Ebbene, gli agenti forestali hanno fatto abuso di questa legge ed hanno proibito agli abitanti di Abbasanta di esercitare tutti i dritti di ademprivio che avevano su quelle montagne, confermati ancora con una sentenza resa esecutiva del magistrato della reale udienza dell'anno 1833, salvo errore; successivamente poi hanno promesso a quegli abitanti, indicando i loro nomi e dichiarando il numero e qualità del bestiame da portarsi in apposita nota, che verrebbe il bestiame di ciascuno dei riferenti, indicato nella nota, ammesso al pascolo in quella montagna.

Questa nota in capo a pochi mesi si convertì in un atto di sottomissione, per il quale i proprietari e pastori che porterebbero bestiame al pascolo nella montagna si obbligavano a pagare una capitazione, ossia una certa somma per ogni capo di bestiame, quasichè quella montagna fosse una vera montagna demaniale, cioè d'intiera proprietà e disponibilità del demanio.

Gli abitanti di Abbasanta, sorpresi al principio, non vollero dopo qualche anno continuare nel pagamento loro imposto, e quindi promossero lite per essere liberati dalla ingiusta capitazione loro imposta, e per venir mantenuti nell'esercizio dei diritti d'ademprivio. La lite si sostenne calorosamente, non ostante che l'avvocato demaniale di Oristano avvisasse che egli non credeva conveniente di proseguirla. Ma essa fu sostenuta insino a sentenza, il di cui esito fu la conservazione del comune di Abbasanta nell'esercizio dei diritti in cui era stato molestato, e la condanna del demanio a restituire le somme indebitamente esatte, colle spese.

Lo stesso si è fatto qualche anno dopo per una montagna di un altro paese vicino, cioè di Narghiddo, e la decisione fu la stessa colla condanna pure del demanio nelle spese. È dunque necessario che il ministro delle finanze vegli su questi impiegati, lo zelo eccessivo dei quali ha già degenerato in oppressione dei cittadini ed in danno dell'amministrazione, e nel caso in discorso veda se sia possibile di evitare l'ulteriore proseguimento della lite.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Io protesto contro quanto disse l'onorevole Naytana.

Egli venne a narrare di varie liti ed addurre vari fatti che dice essere avvenuti. Ma, se egli desiderava di avere dal Ministero una risposta categorica, bisognava che lo avesse avvertito affinchè potesse porsi in grado di accertare questi fatti onde rispondere in modo preciso; altrimenti chiunque venga a dire la cosa è avvenuta in questo modo o nell'altro, senza che il ministro ne sia informato, avrà sempre ragione, mentre è impossibile che il ministro possa dare senza informazioni preliminari alcuna risposta.

Protesto quindi che non si possono ritenere come esatte tutte le circostanze che vennero allegate dall'ono-

revole Naytana, le quali, se fossero vere, non tornerebbero a lode dell'amministrazione. Bensì dai suoi argomenti, per ciò che ha tratto all'oggetto in questione, osservo che, se sono veri questi fatti, siccome coloro che avevano interesse a ciò fare, coll'essersi rivolti all'autorità giudiziaria ottennero giustizia, perchè si vede che i tribunali sardi non si ricusano di far giustizia a coloro che reclamano contro l'amministrazione demaniale, così pure il comune di San Vito potrà ottenerla quando realmente egli sia assistito in diritto; ma non è il caso che la Camera abbia essa stessa ad occuparsi di questa controversia; mantengo adunque la proposta di passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

SINEO. La facoltà di ottenere giustizia dai tribunali è aperta a tutti, ma è una facoltà molto spesso onerosissima. Ora si tratta di vedere se, mentre siamo alla vigilia di una riforma su questa materia, siano da portarsi tutte queste questioni ai tribunali, e specialmente se siano da sostenersi nelle cause dubbie e in cui non si credesse fondato il diritto del demanio.

Quanto a ciò che disse il signor ministro intorno al modo di risolvere la questione degli ademprivi, osserverò che non conviene anticipare sulle proposte che verranno fatte dal Ministero e sulle deliberazioni che saranno prese dalla Camera. Non sappiamo ancora che partito si prenderà sopra questi diritti specialissimi della Sardegna; non possiamo dunque dire col signor ministro che tutto si risolverà in semplici indennità. Provvederemo nel modo migliore che sarà per risultare dalla discussione; conosceremo ciò che dovremo fare per l'avvenire, e probabilmente moltissime questioni saranno terminate legislativamente.

Il ministro si è poi ingannato in parte sulle parole da me dette. Io non dissi che ordinariamente le finanze sostengano cause ingiuste; dissi che io credo che qualche volta abbiano sostenuto cause ingiuste: è questa una mia opinione. Non dico già che tutte le sentenze pronunciate contro il demanio provino che esso avesse gran torto nel sostenere quelle cause; dico solo che alcune ciò provano.

È vero ciò che disse il signor ministro, che cioè esercitando io da tanti anni la professione d'avvocato, i tribunali alcune volte non accolsero le mie conclusioni. In questi casi ho rispettato le decisioni dei tribunali; non ho per questo creduto di aver avuto torto a formolare quelle conclusioni. Ma quando la decisione di un tribunale porta con sè il carattere dell'evidenza, ed è conforme all'opinione pubblica ed al giudizio generale del foro; quando tutti gli avvocati concorrono nel riconoscere che si è avuto torto sostenendosi a nome del Governo un punto legale, vi è tutta la probabilità che abbiasi veramente avuto torto. Se l'opinione del foro e del pubblico condanna certe pretese del Governo, che hanno giusta ripulsa dai magistrati, vi è tutta la probabilità per credere che il Governo avrebbe fatto meglio a non sostenere certe tesi. È adunque necessario che sia chiamata l'attenzione del Ministero su questo punto, perchè molte cause si fanno senza che il Ministero ne prenda speciale cognizione, e perchè è sempre un male grandissimo il costringere un comune a litigare, anche quando abbia ad uscire vincitore, perchè vi sono dei danni che riescono irreparabili.

Ma, prescindendo da queste considerazioni generali, trattandosi della quistione specialissima degli ademprivi, la quale è di tanta gravità che in otto anni non abbiamo potuto ancora risolvere, e trattandosi di un diritto specialissimo per la Sardegna, e che ha per essa gravissime conseguenze, io credo che non si debba peggiorare la condizione di quei comuni quando tutto sta per terminare in un breve spazio di tempo.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

D'ARCAIS, *relatore.* Mi è necessario di rettificare un fatto. Può darsi che io mi sia sbagliato nell'esporre lo scopo della Commissione nel proporre l'invio al Ministero; esso non era punto d'interessarlo a mantenere il comune nelle sue pretese di dominio o d'uso, ma bensì ha la Commissione osservato che, mentre il demanio lascia al comune, nonostante la lite vertente, l'esercizio del diritto di ademprivio nel salto demaniale, vorrebbe che si limitasse a coltivare un punto solo, e questo a preferenza di quello. La quistione fra il demanio e il comune è sulla scelta della località: il demanio vuol prescrivere che si coltivi a levante, e il comune dice: quest'anno mi tocca di coltivare a ponente, perchè gli anni addietro ho coltivato l'altra parte. Dunque, tale essendo la quistione, vede il signor ministro che si tratta soltanto di trovare un mezzo di conciliare gli interessi delle parti. La Commissione, ripeto, non ha inteso punto di entrare nella quistione della lite vertente o dei diritti che il comune allega; soltanto ha riferito ciò che il comune ha esposto e l'essenza della contestazione.

Egli è per queste ragioni che io sono obbligato di insistere a nome della Commissione a che questa petizione sia trasmessa al Ministero, perchè credo che, se il comune dovesse ricorrere ai tribunali per far decidere questa quistione, passerebbe forse un anno, ed intanto l'agricoltura non si farebbe, e il comune rimarrebbe senza frutti, mentre invece il Ministero, in via economica, può per mezzo dell'intendente conciliare questi interessi e procurare in più breve tempo un accomodamento.

Questo è lo scopo per cui si desidera che la petizione sia trasmessa al Ministero e non altro, onde cioè mettere il comune in grado di eseguire l'agricoltura in questo stesso anno.

PRESIDENTE. Essendosi proposto l'ordine del giorno puro e semplice, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Il deputato Corsi ha la parola.

CORSI, *relatore.* Petizione 6277. Garnero Domenico ricorre alla Camera esponendo avere inoltrato al Senato del regno una petizione della quale presenta copia, indirizzandola ai deputati. Con essa petizione chiedeva

che gli si facessero restituire delle carte comprovanti i di lui diritti all'eredità paterna. Lamenta che questa siagli stata sottratta mentre trovavasi al servizio militare. Accusa di falso i notai che rogarono gli atti alla sua eredità relativi; accusa di connivenza i segretari municipali di Carmagnola e Cavallermaggiore, e la propria moglie passata in seconde nozze.

Il petente cita di avere molti documenti onde comprovare l'asserto, ma non li somministra.

La vostra Commissione, non avendo motivo di credere sussistenti così enormi accuse, non comprovate, a carico di pubblici ufficiali, sporte dal Garnero, ritenuto eziandio che i tribunali ordinari sono i soli competenti a giudicare sulle istanze del petente, vi propone di adottare l'ordine del giorno su questa petizione.

(La Camera approva.)

Petizione 6351. Gli avvocati Garan Federico di Cagliari e Garan Enrico di Ozieri espongono in una sola petizione alla Camera che la pastorizia è la compagna dell'agricoltura, che la pastorizia nomade può facilmente ridursi a pastorizia stanziale ed innocua, alienandosi le terre demaniali e comunali a mani private; essere perciò urgentissima la legge sospirata degli ademprivi, e conchiudono chiedendo che la Camera prenda su di sè l'iniziativa di tale legge, nel caso in cui il Governo non si decida a presentarne al Parlamento il relativo schema.

La vostra Commissione, non disconoscendo la necessità della chiesta legge e il vantaggio che ne ridonderebbe alla proprietà territoriale se fosse provveduto agli ademprivi; ritenuto però che ciascun deputato al Parlamento ha il diritto di iniziativa legislativa; ritenuto che l'attuale Sessione parlamentare sta per aver termine e che non le rimarrebbe tempo di occuparsi di nuove proposte; ritenuto che la legge sugli ademprivi per la sua specialità sarebbe più conveniente che venisse iniziata al Parlamento dal Governo; ritenuto per ultimo le reiterate promesse del Ministero di presentare la chiesta legge, la vostra Commissione, non dubitando che esse siano per avere compimento nella ventura Sessione legislativa, vi propone di mandare al vostro archivio questa petizione.

ASPRONI. Io prego di aggiungere che questa stessa petizione sia trasmessa al signor ministro delle finanze. Se non altro, sarà un ricordo di più al Ministero per fargli sentire la necessità che questa legge sia proposta alla Camera.

CORSI, *relatore*. Apparisce dalle molte discussioni già fattesi intorno agli ademprivi che il Ministero abbia reiteratamente promesso, in modo da non lasciar dubitare, che la legge sarà presentata. Per conseguenza io crederei inutile questo invio. Mandando questa petizione agli archivi, si potrà sempre aver presente all'occorrenza che la Camera creda opportuno di consultarla.

VALERIO. Come presentatore della petizione di cui si tratta, debbo dire due parole per appoggiare la proposta del mio amico il deputato Asproni. Questa legge degli ademprivi, come tutti sanno, non è solo un desiderio, è un bisogno urgente dell'isola. Essa venne ripetutamente promessa, ma la promessa non è mai stata adempiuta.

Ora che venne presentata una petizione, nella quale il bisogno di questa legge è dimostrato maestrevolmente anche sotto alcuni aspetti speciali, sia perchè il Ministero nel preparare la legge possa aver sott'occhio tutti i dati della questione, sia perchè la petizione sia un ricordo della promessa da lungo tempo fatta e finora inadempiuta, io non veggo perchè non possa trasmettersi questa petizione al Ministero. Io sono persuaso che, se fosse presente il signor ministro delle finanze, egli di buon grado accetterebbe questo invio, non foss'altro per conoscere da qual lato la questione è esaminata dai petenti; uno dei quali è una delle più belle intelligenze ed uno dei migliori magistrati della Sardegna.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Io credo che sia affatto indifferente pel Ministero che la Camera trasmetta o no questa petizione, perchè questa legge è già preparata, e se non si presenta in questa Sessione, si è perchè si riconosce come impossibile il poterla discutere; ma nel principio della Sessione prossima, incontestabilmente questo progetto sarà presentato, e spero sarà uno dei primi di cui avrà ad occuparsi il Parlamento.

Mi pare però che la trasmissione di questa petizione suoni come un tal qual rimprovero pel Ministero, quasichè per sua negligenza non si sia presentato questo progetto, quando la Camera conosce il motivo che lo ha trattenuto dal farne la presentazione, cioè perchè si è dovuto mandare le carte al Consiglio di Stato per sentirne il parere, locchè ha cagionato necessariamente una perdita di tempo.

Io pertanto ho fiducia che la Camera non voglia fare questo rimprovero al Ministero.

VALERIO. Ho detto che due erano i motivi per cui domandava questa trasmissione: il primo perchè nella petizione la quistione era riguardata sotto più aspetti, e che il Ministero, nel preparare la legge, tanto più utilmente poteva consultarla, inquantochè questa petizione è opera di uno dei più distinti magistrati dell'isola; secondariamente ho detto che serviva di secondo invito e non come rimprovero, perchè non intendo fare un rimprovero al Ministero, avendoci data la spiegazione del motivo pel quale questa legge venne ritardata, avendoci, cioè, dimostrato siccome il ritardo sia dovuto al Consiglio di Stato.

Io quindi ripeto, conchiudendo, che non domando questo invio come rimprovero al Ministero, ma come invito e come mezzo di più ampia istruzione sulla materia.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Come documento io non ho alcuna difficoltà ad accettare l'invio al Ministero di questa petizione.

D'ARCAIS. Siccome ho udito dire che la legge sugli ademprivi è già in pronto, io pregherei il signor ministro a fare in modo che la sua presentazione abbia luogo prima della fine di questa Sessione.

Io credo che si avrebbero con ciò dei vantaggi. Egli è certo che questo progetto non si discuterebbe, ma vi

sarebbe tempo per parte dei deputati e della Sardegna e del continente di studiare questa quistione che io credo gravissima. Si avrà poi anche un altro beneficio, che cioè in Sardegna si conoscerà cosa ha intenzione di fare il Governo riguardo agli adempriví; e così ognuno potrà formarsi la sua opinione sopra questo progetto di legge che s'intende di far discutere al Parlamento, ed il giornalismo e gli studiosi potranno farne oggetto delle loro meditazioni.

PRESIDENTE. Si propone dunque l'invio al Ministero di questa petizione e deposito della medesima negli archivi.

CORSI, *relatore.* Credo di farmi interprete del voto della Commissione dichiarando che essa accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

CORSI, *relatore.* La petizione n° 6278 essendo contraria al regolamento, la Commissione non ha creduto di doversene occupare.

Petizione 6370. Quarantaquattro dottori in medicina od in chirurgia, residenti in Torino, rappresentano alla Camera che i preconcetti timori sulle difficoltà di potersi imporre con giustizia distributiva la tassa professionale si sono avverati a loro danno, superando la comune aspettazione.

Essi espongono essere tenui gli onorari che i medici raccolgono in Piemonte, raffrontandoli coi lucri che i loro colleghi di altri Stati europei raccolgono dalla loro professione; i medici che lucrano di meno essere i maggiormente tassati; che i guadagni scemano in proporzione dell'aumento del numero degli esercenti; mentre la legge, contro questo sistema, stabilisce che, quanto più è elevato il numero dei sanitari, altrettanto debba essere elevata loro l'imposta. Conchiudono chiedendovi che sia stabilita una imposta unica su tutti gli esercenti.

La vostra Giunta, quantunque sia d'avviso che, se gli esercenti l'arte sanitaria ricevono tenui onorari, è in loro facoltà pretenderne dei maggiori ed adeguati alle loro fatiche, o di ottenere riformata dal Consiglio superiore di sanità la tariffa concernente gli anzidetti onorari; che perciò le doglianze dei petenti su questo rispetto non potrebbero presentemente essere dalla Camera accolte; nulladimeno essa non disconosce che la legge che riguarda l'imposta professionale potrebbe venire di molto migliorata, epperciò vi propone d'inviare la citata petizione all'archivio.

(La Camera approva.)

SINEO. Io aveva domandato la parola sulla petizione riferita in ultimo dall'onorevole Corsi. Ma l'osservazione che intendo presentare può aver luogo non ostante la seguita votazione.

Secondo quanto ci disse l'onorevole relatore, la Commissione sarebbe d'avviso che, anzichè domandare un alleviamento all'imposta professionale, gli esercenti l'arte salutare dovessero aumentare i loro onorari, e cercar di ottenere provvedimenti di questo genere riguardo alla tariffa medica.

Credo che è necessaria almeno una proposta riguardo a quest'opinione che io non divido. Io lodo la somma discrezione di questi esercenti, i quali in questo modo si rendono così utili alle nostre popolazioni. In molte parti del nostro paese, se gli esercenti volessero riscuotere un onorario maggiore, la popolazione sarebbe priva dei soccorsi di questo genere, stante la povertà sua. È da lodarsi quell'uomo dotto il quale ha la modestia di vivere in questi siti e di contentarsi di una tenue retribuzione. Bisogna incoraggiarlo in questa discrezione e non invitarlo ad eccedere i limiti che la sua filantropia gli aveva prescritti. Non ho voluto che si credesse che la Camera col suo silenzio abbia voluto dare appoggio a queste conclusioni.

SULIS, *relatore.* Colla petizione 6334 il comune di Villacidro narra che fu sempre di proprietà comunale il terreno appellato *Turriganana* e che il comune ha diritto d'amprivio nell'altro terreno detto *Trunconi.* Soggiunge che il demanio ambedue questi terreni l'anno scorso volle vendere all'incanto e che, mentre il comune ricorreva in via giudiziaria per essere mantenuto nel possesso, si presentò all'incanto già aperto. Il deliberamento seguì in favore del comune, ma il contratto non fu dal Governo approvato ed intanto la questione del possesso fu recata innanzi al tribunale provinciale di Cagliari in via d'appello; ciò non ostante l'amministrazione demaniale fece procedere all'incanto nel giorno 2 marzo ora scorso ed il deliberamento venne fatto a favore del napoletano Vincenzo Fiorentino. Siffatta novità dispiacque assai e commosse grandemente la popolazione; tanto è che si formò una società di 38 proprietari che offrono ora lo stesso prezzo del negoziante napoletano coll'aumento di lire 100, e ciò per evitare il gran danno che al comune ne verrebbe ove il contratto si consumasse col forestiero.

La vostra Commissione riconobbe gravissimi i fatti esposti in questa petizione, i quali ad ogni modo provano all'evidenza quanto sia desiderabile la legge sugli adempriví che in questa Sessione fu indarno aspettata.

Quanto al merito della petizione ritenne che la questione del possesso non potrebbe apprezzarsi dalla Camera, giacchè l'azione legale dei tribunali poteva sempre essere libera al comune in ogni e qualunque periodo delle operazioni dell'amministrazione demaniale; ma ritenendo che la proposta dei 30 proprietari, la domanda dei quali va unita a questa petizione (perchè dai detti 38 soci al comune presentata), deve avere, se non accettazione immediata, almeno seria considerazione; ritenendo che i gravi danni che potrebbero realizzarsi per quel paese possono meritare il più serio esame dal Governo, vi propone l'invio della petizione al ministro di finanze.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6289, il comune di Oliena fa lunghi ragionamenti sulla necessità di molte riforme nell'ordine amministrativo di quel comune e della provincia cui il comune stesso appartiene, ma le principali lagnanze dei petenti si riducono a che venga stabilito un

mandamento speciale nel comune stesso di Oliena, giacchè nell'attuale circoscrizione molti inconvenienti nascono per quegli abitanti che per recarsi al capoluogo di mandamento hanno da attraversare un fiume e delle strade spesso impraticabili, dal che nascono inconvenienti a danno di quei contribuenti.

Eguale petizione è quella sporta sotto il n° 6286 dal comune di Mamoiada il quale domanda esso pure un mutamento di circoscrizione mandamentale, in modo che, cessando di appartenere al mandamento di Fonni, venga attaccato al nuovo mandemento da stabilirsi in Orgosolo.

La vostra Commissione prese ad esaminare queste petizioni, e siccome non risulta che le opportune pratiche si fossero già fatte presso i Consigli provinciali, perciò, anche considerando come sia già presentata alla Camera ed in questi giorni debba venire in discussione una legge che parla appunto di nuove circoscrizioni comunali riguardo alla terraferma, sarebbe forse il caso di far valere in qualche modo queste ragioni, quindi si restringe a proporre la rimessione di queste petizioni all'archivio della Camera.

ASPRONI. Per norma del Ministero e della Camera io posso assicurare che vi è non solamente il voto del Consiglio provinciale, ma anche quello del divisionale che riconosce questa necessità. In Oliena finchè vi fu un giudice che si occupò di sedare tutte le differenze che vi erano e di rendere pronta giustizia, è stato il paese più tranquillo della provincia: appena mancò l'amministrazione della giustizia sul luogo, è diventato un semenzaio di discordie e un nido di malviventi.

Veda ora il Governo se convenga lasciarlo in questo stato, di cui altamente e con buon diritto si duole il municipio con questa petizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

SULIS, *relatore.* Colla petizione 6134 il Consiglio comunale di Nuoro ricorre alla Camera per far noto di essersi sparsa voce che la nuova strada nazionale, la quale dovrebbe, secondo lo spirito non solo, ma anche la lettera della legge del 1850, partendo da Cagliari per Terranova, passare dai campi d'Orotelli per l'altopiano di Zitti ed Atà a Monti, vogliasi invece dirigerla dal Triso per Ozieri. Il comune petente fa molte considerazioni per stabilire quest'ultima conclusione che, cioè, ove questa voce venisse ad avverarsi, allora la parte del levante dell'isola avrebbe ad essere privata del beneficio delle strade.

Consimile richiamo porge pure colla petizione 6294 il comune di Osidda.

La vostra Commissione, ritenendo che i lavori di questa strada non sono ancora cominciati, che fa mestieri nell'eseguimento di siffatta pubblica opera mantenere ad ogni costo il pensiero che domina la citata legge, per la quale le parti tutte dell'isola deggiono sentire il beneficio delle nuove strade e che quindi colla petizione e le considerazioni di essa potrebbero molto giovare ad illuminare la coscienza del ministro dei lavori pubblici, vi propone l'invio di questa petizione al detto ministro.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6283 il Consiglio delegato del comune di Laconi dice che nel mese di marzo ora scorso comparve nel comune certo cavaliere Nerini in qualità di delegato straordinario del Ministero delle finanze per l'assestamento dei conti del distretto; ma che questo signor cavaliere, invece di attendere a questa parte delle sue incombenze, siasi dato alla riscossione di molte e diverse imposte. Nella petizione si lamenta il modo di queste esazioni, e vi si chiede un riparo.

La vostra Commissione, ritenendo da una parte che i reclami del comune di Laconi dovrebbero essere stati primieramente diretti al Ministero delle finanze, ritenendo pure che, oltre a questi reclami, altre vie, anche giudiziarie, potevano essere aperte a favore dello stesso comune; considerando di più che, qualunque sia stato l'ufficio affidato al signor cavaliere Nerini, esso è oramai dal medesimo compito, vi propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Il signor Garnier ha fatto omaggio alla Camera di un esemplare di una sua opera sulla contabilità commerciale.

Sarà deposta negli archivi. Il signor Bianchi ha pure fatto omaggio di 150 copie di un suo opuscolo circa il progetto di legge per il traforo del Moncenisio.

Saranno distribuite ai signori deputati.

Il deputato Daziani ha la parola per riferire su petizioni.

DAZIANI, *relatore.* La petizione 6305, essendo contraria al regolamento, non si riferisce.

Colle due petizioni aventi il numero 6222, diciassette cittadini di Intra e ventun di Pallanza;

Colla petizione 6245 trenta cittadini della provincia di Ossola;

Colle due petizioni 6252 novantotto cittadini di Novara e il notaio Cesare Viola unitamente a dieci altri cittadini di Borgoticino;

Colle due petizioni 6298 sessantaquattro cittadini di Vercelli e cinquanta della provincia di Lomellina, espongono:

Che il passaggio della selvaggina ha luogo in Piemonte nel mese di marzo, mentre la caccia è dalle vigenti leggi proibita;

Che una tale proibizione manca di causa, perchè in quel mese non ha luogo ancora la nidificazione in genere, e tanto meno quella degli uccelli di passaggio che non nidificano in paese;

Che quand'anche ciò fosse non si otterrebbe colle attuali restrizioni lo scopo della conservazione e propa-

gazione delle diverse specie, perchè essendo libera la caccia in tutte le finitime provincie svizzere e lombarde per tutto marzo, e in certi luoghi anche in aprile, le selvaggine che da noi con tanta cura si conservano, non isfuggono alla distruzione che oltre alla frontiera nostra le aspetta;

Che perciò le restrizioni della nostra legge, mentre privano i nostri cittadini di un utile esercizio, non riescono che a maggior sollazzo dei nostri vicini;

Ricorrono pertanto alla Camera affinchè voglia promuovere dal Governo una disposizione legislativa, la quale, modificando l'articolo primo delle lettere patenti del 16 luglio 1844, protragga a tutto marzo, od anche, come da alcuni dei petenti si chiede, al 15 aprile l'esercizio della caccia, ristretta, se così si crede, ai soli volatili di passaggio, ed aumentando ove d'uopo il diritto di permesso.

Già all'epoca in cui si discusse la legge del 18 febbraio 1851 relativa all'esercizio della caccia in Savoia, quella Commissione per organo dell'onorevole Torelli relatore faceva eccitamenti al Ministero perchè provvedesse ad una riforma generale delle leggi che lo regolano in tutto lo Stato. Le molte riforme di maggiore urgenza ed importanza impedirono forse finora il Governo di occuparsi di questa.

Ora la quistione è nuovamente portata al cospetto vostro da queste petizioni, e il numero ragguardevole delle firme in esse raccolto, nonchè la ragionevolezza degli argomenti addotti persuasero la vostra Commissione che qualche cosa forse sia da farsi a questo riguardo.

L'appartenere poi tutti i petenti alle provincie della nostra frontiera orientale fece nascere l'idea, se non sarebbe da stabilirsi per legge secondo le diverse località, una diversa epoca per il tempo della caccia, come già si è fatto per la Savoia, locchè sarebbe probabilmente più conveniente; ovvero che, regolato per legge l'esercizio della caccia per quanto può aver tratto all'interesse generale della proprietà e della pubblica sicurezza, si lasciasse poi ai Consigli delle singole provincie la cura di limitarne il tempo, il quale nelle disparatissime condizioni di clima delle varie parti del nostro Stato non può a meno di essere diverso.

Questa però è quistione che merita studio maggiore, tanto più altri opinando che nell'inverno, nell'epoca della neve, per la conservazione di certe specie di selvaggina si dovrebbe proibire la caccia; quindi solo si accenna per norma quando sarà per elaborarsi un progetto di legge da presentare alla Camera.

Intanto a nome della Commissione vi propongo l'invio di queste petizioni al ministro dell'interno, perchè veda ciò che è da farsi a tale riguardo, e il deposito negli archivi della Camera, perchè vi possano essere esaminate quando si fosse chiamati a discutere un progetto a ciò relativo.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6359, venticinque cittadini di Prà;

Colla petizione 6360, otto cittadini di Mele;

Colla petizione 6361, trentasette cittadini di Voltri, proprietari tutti di terreni viticoli, espongono:

Che da sei anni non possono cogliere alcun prodotto dalle loro viti flagellate dalla crittogama;

Che mentre mancava il loro prodotto principale, crebbe a dismisura l'imposta prediale per le gravi sopratasse locale e provinciale che su di essa principalmente ricadono;

Ricorrono perciò alla Camera onde voglia promuovere una disposizione legislativa, od eccitare almeno il Ministero acciocchè una parte della tassa che in ciascuno di questi sei anni pagarono venga loro abbuonata, come solevasi fare ogniqualvolta anche di una sola annata andasse perduto il raccolto per la grandine.

La vostra Commissione, mentre le gode l'animo che già dall'anno passato il fatale oidio sia andato quasi dovunque diminuendo, e nella maggior parte dei luoghi sia anzi scomparso affatto, motivo per cui spera che quest'anno lo Stato intero ne sarà finalmente liberato, tuttavia non può a meno di riconoscere meritevoli di riguardo le cose esposte, non solo per i paesi a cui appartengono i petenti, ma per molte altre provincie dello Stato, segnatamente nella Liguria e nella Sardegna, per le langhe e le provincie alpine; e che ove il flagello venisse quest'anno ancora a percuoterle, si troverebbero veramente in miserevole condizione. E ciò nel tempo stesso che le provincie non colpite dalla crittogama o adattate ad altra coltura, per il caro delle derrate, realizzarono cospicui benefizi.

D'altra parte non si può negare che alcune delle ragioni, per cui anche oggi la nostra legislazione abbuona parte della imposta ai danneggiati dalla grandine, possono valere ai petenti, essendo ambedue le disgrazie invincibili nella loro causa, e fatali nei loro effetti all'agricoltore, che dopo avere dato alla terra il suo sudore vede sparire al momento stesso del raccolto le sue speranze.

Essa vi propone pertanto l'invio di queste petizioni al signor ministro delle finanze perchè veda di trovar modo di far ragione, se non per il passato, almeno per l'avvenire, alle domande dei petenti quando continuassero ad essere flagellati dalla crittogama, e di venire in soccorso delle località più gravemente danneggiate, sempre però solo nel caso che il detto malore venisse di nuovo a colpire gravemente alcune parti dello Stato: locchè venne d'altronde promesso dallo stesso signor ministro in seno alla Commissione che nella scorsa Sessione riferì sul progetto di legge relativo alle gabelle.

(La Camera approva.)

Petizione 6330. Essendo contraria al regolamento, la Commissione non ne fa alcuna relazione.

PRESIDENTE. Il deputato Farina Maurizio ha la parola.

FARINA M., *relatore*. Petizione 5983. Bianco Giovanni Andrea, da Cossano, nato nel 1791, soldato nel 1812 del 5° reggimento di linea, riformato per ferite, secondo allega, nel 1813, e rientrato in patria, ricorre per una pensione dal regio Governo.

Siccome il petente non ha prestato i suoi servizi al Piemonte, ma all'imperiale Governo francese, e che a questo doveva rivolgersi per la pensione che implora od almeno alla Commissione liquidatrice delle medesime, perciò la vostra Commissione vi propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6174. Vari notai, segretari ed uscieri del mandamento di Samoëns, provincia del Faucigny, rappresentano che non trovasi in quel mandamento alcun venditore di carta bollata, per cui sono obbligati per provvedersene di recarsi a Cluse, distante 18 chilometri, e traversare aspri cammini.

La vostra Commissione ravvisando giusta non solo la domanda dei petenti, ma nell'interesse delle finanze, vi propone di trasmettere la petizione al ministro delle finanze onde procuri di soddisfare al bisogno dei reclamanti.

(La Camera approva.)

(Don Pepino maestro elementare.)

FARINA M., *relatore*. Petizione 6061. Il sacerdote don Pepino ricorreva, or son due anni, alla Camera con altra petizione 5914 chiedendo che gli fossero fatte conoscere le ragioni della sua destituzione da maestro elementare di Settimo Torinese, ed ove queste fossero ravvisate insufficienti od indebite si provvedesse per una conveniente indennità.

La Camera, in seduta 19 gennaio 1856, adottava sopra questa petizione l'ordine del giorno sul riflesso non essere comprovato che il petente venisse espulso dalla sua carica, senza essere stato sentito dal Consiglio provinciale d'istruzione, ed in questo caso per non essersi egli richiamato di tale mancanza al ministro della pubblica istruzione. Rivolgevasi egli pertanto al suddetto dicastero instando pel medesimo oggetto, cioè di essere sentito nelle sue difese a mente dell'articolo 46 della legge 4 ottobre 1848.

Il Ministero della pubblica istruzione, con suo dispaccio del 9 febbraio di quell'anno, gli faceva notificare per mezzo del provveditore provinciale « che la sua domanda non poteva essere presa in considerazione, poichè la sua destituzione da maestro di Settimo non era stata motivata da considerazioni di utilità scolastica, ma sì dalla sua condotta morale e politica, ed in virtù della facoltà che, a termine del disposto della legge comunale 7 ottobre 1848, competeva allo stesso intendente generale; lo avvertiva inoltre che, ove avesse ragioni a far valere a sua giustificazione, dovesse rivolgersi al ministro dell'interno più competente in tale materia. »

Ma ciò aveva già fatto il petente con apposito ricorso al detto dicastero, il quale con sua nota del 4 luglio 1852 dichiarava « constare al Governo che il ricorrente era stato chiamato a presentare le sue giustificazioni avanti il Consiglio provinciale d'istruzione, dal quale appariva il tenore delle accuse che contro di lui si muovevano. »

In dipendenza di queste due differenti dichiarazioni, cioè di quella del Ministero dell'istruzione pubblica che dava carico della sua destituzione all'intendente generale e dell'altra del ministro dell'interno che l'attribuiva al Consiglio provinciale d'istruzione, il sacerdote Pepino si è rivolto nuovamente alla Camera colla presente petizione, rinnovando la sua domanda perchè siano fatte note le ragioni della sua destituzione, ed ove sieno riconosciute insussistenti, si provveda per una conveniente indennità.

Dall'esame di questi documenti, come dall'accurata relazione già fatta alla Camera dall'onorevole Mantelli, pare risulti chiaramente che la destituzione di cui è caso venne ordinata dall'intendente generale valendosi dell'articolo 104 della legge comunale e che il petente non sia mai stato ammesso a far valere le sue ragioni di difesa. Questo fatto viene confermato dalla lettera sopra citata del Ministero della pubblica istruzione.

Per queste considerazioni la vostra Commissione vi propone di trasmettere questa petizione al signor ministro dell'interno, onde voglia eccitare l'ufficio d'intendenza ad esporre i motivi che cagionarono tale demissione, ed ove venissero essi dimostrati meno fondati, dare quelle disposizioni che sarà per ravvisare più convenienti nell'interesse della giustizia.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Mi pare che non possa essere il caso di ulteriore trasmissione al ministro dell'interno, dal momento che, come osservò l'onorevole relatore della Commissione, la Camera si è già occupata di questa petizione e passò sulla medesima all'ordine del giorno.

Io non sapeva che questa petizione venisse oggi riferita e non ho potuto procurarmi le carte per esaminare i fatti che vengono allegati dal petente, ma debbo dire, dal modo con cui fu fatta la relazione e per quanto ho potuto comprendere, che vi sono certi fatti che sicuramente non sono riferiti in modo esatto.

Egli, per esempio, afferma che dal Ministero della pubblica istruzione gli si rispose in un modo e dal Ministero dell'interno in un senso affatto contrario. Ora è noto che, quando si tratta di deliberare sopra un oggetto che ha relazione non solo col Ministero dell'interno, ma con altri, il ministro che deve rispondere non dà alcuna risposta senza prima avere domandato le opportune informazioni dall'altro dicastero il quale sia direttamente interessato. Non è quindi sicuramente ammessibile che vi possa essere stata contraddizione tra la risposta di un ministro e quella dell'altro. Se vi sono due risposte le quali non sembrino collimare tra di loro, forse si riferiranno a due diverse domande, non ad una sola. Di più credo che, quand'anche la cosa fosse stata come asserisce il petente, cioè che la demissione avesse avuto luogo per ordine dell'intendente, dai termini coi quali la legge è formolata, l'intendente ha il diritto egli pure di dare queste demissioni, indipendentemente dal Consiglio provinciale. Da quanto mi sembra, quando venne questa pratica nel 1856 dinanzi alla Camera, questo fu il punto che si discusse più ampiamente, e fu

questa appunto l'opinione manifestata dalla Camera, adottando l'ordine del giorno puro e semplice.

Il voler dunque ammettere l'invio di questa petizione, dopo che si è già passato all'ordine del giorno, sarebbe un voler rivocare quanto è già stato deliberato in proposito dalla Camera e cadere perciò in aperta contraddizione. Io prego dunque l'Assemblea a voler passare all'ordine del giorno puro e semplice sopra questa petizione.

SINEO. Avendo preso parte alla discussione che ebbe luogo nell'anno scorso, io posso assicurare il signor ministro dell'interno che le basi della decisione della Camera non furono quelle che egli accennò. L'ordine del giorno fu adottato sulla relazione dell'onorevole Mantelli, il quale fece un rapporto favorevole al petente. Il relatore soltanto notava, d'ordine della Commissione, credere intempestiva la petizione, perchè non risultava che il petente si fosse diretto al ministro dell'istruzione pubblica. Ora egli si è diretto al ministro dell'istruzione pubblica, il quale rispose che non era venuta da lui nè dai suoi dipendenti questa dimissione. Il petente ha adempiuto dunque a quelle condizioni che si richiedevano dalla Camera onde deliberare sul merito della petizione.

In quanto al punto di diritto sul quale crede il signor ministro che siavi stata una specie di decisione della Camera, ho già detto che la Camera allora non decise nè poteva decidere a questo riguardo, perchè la questione si presentava sotto un altro aspetto. Dovendosi poi per la prima volta decidere questa quistione, se la Camera vuole addentrarsi nel merito di essa, non può, a mio avviso, non risolverla nel senso del petente.

Con legge del 4 ottobre 1848 mantenendosi le savie tradizioni del nostro paese, considerando meritamente il corpo insegnante come una specie di magistratura, si è voluto dargli una specie d'inamovibilità e si è detto che, senza una certa forma di giudizio, in cui dovesse essere sentito l'insegnante, esso non potrebbe essere rimosso dal suo impiego. Questa forma di giudizio ha luogo davanti al Consiglio d'istruzione provinciale, il quale, dice la legge, deve sentire l'accusato. Non dubito che il signor ministro dell'istruzione pubblica faccia osservare esattamente questa legge che è una guarentigia pel corpo insegnante; guarentigia che non è pericolosa perchè non toglie la libertà delle decisioni, solo ne rende più probabile la giustizia. Appunto l'onorevole Genina, membro del Consiglio provinciale d'istruzione, nella discussione che ha avuto luogo a questo riguardo nell'anno scorso invocava questa guarentigia.

Nel fatto attuale si è riconosciuto che questa guarentigia non intervenne, che il Consiglio provinciale d'istruzione non fu sentito, che un membro del corpo insegnante fu rimosso dal suo ufficio senza le forme tutelatorie.

La legge del 7 ottobre 1848, posteriore di pochi giorni a quella che riguarda il corpo insegnante, dà facoltà all'intendente di rimuovere gl'impiegati municipali. Ma una tal legge può forse togliere al corpo insegnante la guarentigia che stabilisce in loro favore la legge del 4 ottobre?

Gli egregi giureconsulti, che siedono in gran numero in questa Camera, hanno tutti davanti agli occhi questo principio, per cui *in toto iure generis per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est.* (L. 80, ff. *De regulis iuris.*)

La legge speciale deroga alla legge generale, ma la legge generale non deroga alla legge speciale. Adunque quelli fra gl'impiegati municipali che appartengono al corpo insegnante devono godere della guarentigia che loro è assicurata colla legge speciale del 4 ottobre 1848 di non poter essere rimossi senza essere prima sentiti dal Consiglio provinciale d'istruzione. Questo privilegio spetta ancora a quell'ordine inferiore d'insegnanti che è agli stipendi dei comuni; spetta ad essi, dico, il diritto, non già di non essere rimossi per arbitrio dell'intendente generale, ma di non essere rimossi senza prima essere sentiti onde possano giustificarsi, e dopo una discussione che abbia avuto luogo nel seno del Consiglio provinciale d'istruzione. Avvi qualche cosa di più giusto che sentire il cittadino minacciato di perdere il suo impiego, che è il suo patrimonio, il frutto del lavoro di tutta la sua vita? Quale domanda più ragionevole per parte sua che di chiedere d'essere sentito e di conoscere la causa per cui debba essere rimosso?

L'onorevole relatore della Commissione ci dice risultare dalla risposta del ministro della pubblica istruzione che il sacerdote Pepino è stato rimosso dall'intendente generale senza essere stato prima sentito. È questa la prima volta che io sento contrastare le risultanze di una relazione fatta da una Commissione della Camera. Sono persuaso che l'onorevole relatore si sarà fatto carico di non riferire se non le cose che gli risultavano positivamente. Io dunque ritengo che, quando anche non avessi notizie più speciali, la è precisamente sì e come è stata riferita.

Per quanto mi venne all'orecchio per altra via, potrei dire che contro il maestro di cui si tratta eravi nel luogo un impegno speciale; qualcuno non voleva questo maestro ed ottenne dall'intendente generale la rimozione sua, senza che risultasse essersi consultato il Consiglio provinciale. Pare che poscia l'intendente generale abbia veduto che aveva fatto un passo falso, ma pur troppo questi passi falsi non si vogliono sempre rimediare.

Allora si addusse per ragione che la questione non apparteneva all'intendente generale, ma al Consiglio provinciale, ed il Consiglio provinciale rispondeva che la rimozione erasi ordinata per motivi che non lo riguardavano, e tra l'uno e l'altro nessuno voleva dare spiegazione a questo povero insegnante.

Il fatto è che, senza che egli conoscesse i motivi della sua rimozione, senza che egli fosse stato sentito, fu rimosso, e questa è un'ingiustizia ed un'evidente violazione della legge. È adunque il caso che la Camera provveda, ed acciocchè il ministro a cui potesse venire mandata la petizione non abbia più a rispondere in

modo evasivo, io credo sia il caso di mandarla al Consiglio dei ministri, onde veda a quale dei ministri spetti di provvedere. Conchiudo pertanto per l'invio della petizione al Consiglio dei ministri.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso celare che avrei desiderato di conoscere l'intenzione della Commissione prima che essa riferisse su questa petizione, la quale, sotto l'aspetto in cui venne presentata, senza dubbio merita di essere esaminata attentamente.

Siccome le conclusioni si aggirano sopra fatti ossia dispacci ministeriali, era bene dar campo al Ministero di poter preparare i documenti necessari onde rispondere alle domande del petente, alle conclusioni della Commissione ed a tutti gli argomenti che potrebbero essere addotti sopra questa petizione. Comunque sia, procurerò di rammentarmi dell'andamento di questa pratica, per quanto mi sia possibile, avendola percorsa fin dall'anno scorso, giacchè sin d'allora sapeva che c'era questa petizione negli uffici della Camera.

Comincierò per dire che la relazione che ho testè udita non mi pare molto esatta, giacchè in essa si dice che il ministro dell'istruzione pubblica, rispondendo ad un ricorso del sacerdote Pepino, abbia dichiarato che esso è stato rimosso, non per causa scolastica, ma per la sua condotta morale e politica. Ora io mi ricordo assai bene che questo dispaccio dice essere stato rimosso, non tanto per ragioni scolastiche, quanto per considerazioni sulla sua condotta morale. E ben si vede come questo cambi di assai il tenore di questo dispaccio.

In secondo luogo poi, non è nemmeno esatto il dire che questo maestro non sia stato inteso nelle sue difese avanti al Consiglio provinciale d'istruzione, giacchè risulta in modo positivo dalla pratica stessa che esiste al Ministero dell'istruzione pubblica, come può risultare anche da testimonianze che possiamo avere anche in questa Camera da membri di quel Consiglio, i quali assistevano appunto a quella discussione, che il sacerdote Pepino fu inteso nelle sue difese. Sarebbero dunque affatto inesatti questi fatti quali vennero esposti dal ricorrente e riferiti dalla Commissione.

Aggiungerò ancora che il petente ricorse parecchie volte, non solo al ministro dell'interno, ma a quello eziandio dell'istruzione pubblica ed ai tribunali, e questi ricorsi, sempre fondati sugli stessi motivi, vennero respinti.

Ora io debbo pure esporre il modo in cui il Consiglio provinciale prese la sua deliberazione relativamente a questi fatti.

Dopo aver esaminati attentamente i reclami e le accuse che esistevano contro il maestro Pepino, riconobbe che era meritevole di una destituzione per gravi mancamenti ai suoi doveri scolastici, non che per incondotta. Ma, non volendo aggravare di troppo la mano sopra questo maestro, giacchè con una destituzione si sarebbe probabilmente impedito di trovare altrove impiego, ha cercato di attenuare alquanto le conseguenze del castigo, incaricando l'intendente generale, che era presente, e che, quale presidente, non prendeva parte alla discussione, di volere scrivere al sindaco perchè ingiungesse a questo maestro di ritirarsi dall'ufficio, a motivo di tutte le imputazioni che gli erano fatte e che il Consiglio d'istruzione aveva ritenute fondate. Da ciò ne venne che l'intendente generale scrisse il dispaccio di cui fece cenno il relatore della Commissione, dove gli annunziava che, per motivi riguardanti la sua condotta morale e politica, doveva rinunziare e desistere dall'ufficio, e questa decisione venne mandata ad effetto dal sindaco, credendo che l'intendente generale, in virtù appunto dell'articolo, che venne citato dal deputato Sineo, della legge comunale, potesse licenziarlo senza che gli venisse comunicata direttamente la sentenza del Consiglio provinciale.

Ma non è men certo, e risulta effettivamente dagli atti, che il Consiglio d'istruzione prese la deliberazione di destituire il Pepino da maestro. Che il Pepino poi sia stato udito nelle sue difese risulta da parecchi dispacci del Ministero dell'interno in cui si respingevano i nuovi ricorsi continuamente dati dal Pepino, appunto osservando che i motivi addotti non potevano per nulla infirmare la deliberazione presa dall'intendente generale, e che la considerazione di non essere stato inteso nelle sue difese era priva di fondamento; giacchè veramente fu inteso davanti al Consiglio provinciale d'istruzione. Dunque non può sopra di ciò appoggiarsi la Commissione per proporre che questa petizione sia di nuovo mandata o al Consiglio dei ministri o ad uno di essi.

Per parte mia poi dichiaro di avere seguìto colla massima attenzione tutto il procedimento di questa pratica, e di essermi formato la convinzione la più profonda che le decisioni prese dal Consiglio speciale d'istruzione e dai funzionari del Ministero dell'interno erano perfettamente basate sulla giustizia, e che il Pepino diede non uno, ma più motivi per essere colpito dalla disposizione contro di lui presa. Laonde io credo ora perfettamente inutile ravvivare ancora questo procedimento, il quale mi sembra sia stato fatto nelle debite forme e colla dovuta giustizia.

Per queste ragioni credo che non debba farsi invio di questa petizione al Ministero, e che convenga passare all'ordine del giorno.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Ho detto che mi pareva impossibile che vi fosse contraddizione fra le due risposte dei ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e non errava perchè dal confronto che ora ho fatto di esse si vede che l'una non è che il compimento dell'altra.

Se la Camera mi permette, darò lettura di entrambe, e da esse potrà persuadersi che realmente vi è stata deliberazione per parte del Consiglio provinciale, sulla quale si fonda il giudizio dell'intendente generale.

Risposta data dal Ministero della pubblica istruzione:

« Il sottoscritto notifica al sacerdote don Giuseppe

Pepino, già maestro elementare a Settimo Torinese, che la domanda da lui presentata al Ministero della pubblica istruzione per ottenere riparazione dalla sentenza dell'intendente generale, che lo fece destituire dal proprio ufficio, non potè essere presa in considerazione, giacchè la destituzione non fu motivata tanto da considerazioni di utilità scolastica, quanto dalla condotta morale e politica del prefato sacerdote don Pepino, ed in virtù della facoltà che, a termini del disposto della legge del 7 ottobre 1848, compete allo stesso intendente generale.

« Nel dare di ciò avviso al sacerdote don Pepino, il sottoscritto lo avverte che, ove intenda di avere ragioni a far valere a sua giustificazione, potrà rivolgersi al ministro dell'interno più conveniente in tale argomento. »

Vede dunque la Camera che in questa lettera non dice il ministro che la cosa siasi o no discussa dinanzi al Consiglio provinciale. Egli dice: vi fu un provvedimento dell'intendente generale, da cui appare che voi siete stato rimosso, non tanto per ragioni scolastiche, quanto a motivo di condotta immorale: se voi volete altra risposta, rivolgetevi al ministro dell'interno. Ora, quale è la nota del ministro dell'interno? Il ministro risponde col mezzo dell'intendente generale in questi termini:

« L'intendente generale sottoscritto si rivolge al sindaco di Settimo Torinese onde si compiaccia, previa ricevuta, di far tenere le unite carte al sacerdote Pepino, già maestro di cotesto comune, dicendogli in pari tempo conoscere essere inutile che moltiplichi i suoi ricorsi, mentre il Governo ha troppo bene esaminata la cosa e non ha motivo di recedere dalle determinazioni prese a suo riguardo. Nè vale che si fondi sopra un'affettata ignoranza dei motivi per cui si pronunziò la sua rimozione, mentre sa il Governo che fu chiamato a presentare la sua giustificazione avanti il Consiglio provinciale dell'istruzione elementare, dal quale ha appreso il tenore delle accuse che contro di lui si mossero. »

Dunque furono esauriti tutti gl'incumbenti che, a detta anche dell'onorevole Sineo, si dovevano esaurire prima di pronunziare sulla sorte del petente. Fu sentito don Pepino dinanzi il Consiglio dell'istruzione pubblica, ed è dietro l'avviso di quel Consiglio che l'intendente ha pronunciato.

Ora io domando se, dopo questo giudizio, si possa ancora pretendere che il don Pepino venga reintegrato nel suo ufficio; domando dove esista la contraddizione tra ciò che si disse dal ministro dell'interno, o per dir meglio dall'intendente generale, e ciò che si era asserito dal ministro dell'istruzione pubblica.

Vede dunque la Camera che non può essere il caso di nuovamente esaminare questa pratica, la quale fu già oggetto di lunghe discussioni, perchè appare chiaramente che i motivi per cui fu rimosso don Pepino erano troppo fondati in giustizia e tali che non permettevano che egli venisse restituito al suo ufficio.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ci disse: don Pepino fu sentito, perchè lo ha detto il ministro dell'interno...

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* No; ho detto di più; ho detto che qui sono presenti alcuni membri del Consiglio d'istruzione i quali potranno attestare di averlo sentito...

SINEO. Allora, se qualcuno vuol dare spiegazioni, mi riservo di prendere dopo la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha facoltà di parlare.

GENINA. Membro della deputazione provinciale per le scuole elementari, ho dovuto assistere e prendere parte a vari procedimenti che si sono fatti contro maestri delle scuole elementari. Fra i diversi maestri sottoposti a questi procedimenti vi fu pure il petente sacerdote Pepino. Venne la sua causa dibattuta non in una, ma in più sedute. Posso anzi dire che il petente è uno di quelli che abbia maggiormente molestato il Consiglio provinciale delle scuole elementari (*Ilarità*), sia prima che dopo la pronunziata sentenza; di modo che non si può dire che il Consiglio provinciale abbia agito con precipitazione, ma procedette con tutte le cautele come è solito fare, ed io credo che abbia preso in considerazione tutte le circostanze che riguardavano il caso.

Credo poi, se la memoria non m'inganna dopo tanto tempo, che il petente Pepino è stato sentito innanzi al Consiglio delle scuole provinciali, per modo che, sentite le sue difese e ponderate tutte le circostanze, il Consiglio ha emesso quella sentenza che a maggioranza di voti ha creduto la più consentanea a giustizia.

Dirò infine che non credo sia più il caso di spedire ancora questa petizione a verun Ministero, poichè la pratica mi sembra talmente esaurita, che non potrebbe più nè il ministro nè qualunque altro Consiglio provinciale delle scuole elementari dare maggiore attenzione ai diritti che possa vantare il sacerdote don Pepino, dappoichè giustizia gli fu resa secondo tutte le circostanze che io non voglio qui menzionare, sia sotto il rapporto scolastico, sia sotto il rapporto morale, che potevano riguardarlo.

SINEO. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Genina, io non credo di dover insistere nell'appoggiare le conclusioni a cui io mi credeva obbligato di aderire, solo deploro che spiegazioni così semplici non siensi date prima, perchè, se si fossero date alla Commissione, non so come essa avrebbe formolato le sue conclusioni.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Ma perchè il deputato Sineo non voleva credere a ciò che gli si era già detto? Se egli avesse posto mente alle ragioni ed ai fatti testè esposti dal Ministero, egli si sarebbe convinto che il don Pepino era stato sentito, che aveva fatto valere tutte le sue ragioni innanzi al Consiglio provinciale d'istruzione, e che di poi da questo Consiglio si erano fatti conoscere i motivi della sua rimozione.

Sicuramente, se mette in dubbio quello che si asserisce dal Ministero ed è necessaria un'altra dichiarazione, allora non potrà mai essere persuaso.

PRESIDENTE. Essendo stato proposto su questa petizione l'ordine del giorno, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

(Comune di Porto Venere.)

CAPRIOLO, *relatore.* Petizione 6354. Alcuni elettori e consiglieri comunali di Porto Venere narrano che un certo signor Picchio, già sindaco e consigliere di quel comune, essendo scaduto dall'ufficio di consigliere, cedeva l'ufficio di sindaco al consigliere anziano, il quale esercitava quest'ufficio per alcuni mesi. Trascorso questo tempo, l'applicato del signor intendente di Spezia ordinava al signor Picchio di riassumere i sigilli di sindaco e di compiere agli atti di sindaco e di consigliere, il che egli prese a fare e continuò così a deliberare, a votare e a farla da sindaco.

Se il fatto è vero, non è possibile non ammetterne l'enormezza; per conseguenza la Commissione non può a meno di conchiudere che questa petizione venga trasmessa al signor ministro dell'interno, perchè, riconosciuta la verità del fatto, voglia non solo provvedere a che cessi un tale abuso, ma di più sia anche repressa l'autorità che facevasi a violare in modo così flagrante le leggi costituzionali del paese.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Nel giorno stesso in cui venne presentata al Parlamento la petizione di cui si tratta, giunse al Ministero la relazione di quanto era succeduto.

Veramente si lasciò ancora in carica il sindaco che era scaduto da consigliere. L'intendente narra il fatto a questo modo.

Egli dice che, appena aveva cessato di essere consigliere colui che era sindaco, aveva dato immediatamente le direzioni affinchè fosse incaricato dell'amministrazione il consigliere più anziano, perchè non conosceva ancora qual consigliere più convenientemente avrebbe potuto coprire quella carica. L'intendente avendo dovuto assentarsi dal suo ufficio, ed avendo chiesto qualche tempo dopo un congedo, l'applicato prese egli la direzione dell'ufficio. Costui, esaminando l'articolo 335 della legge comunale, l'interpretò in modo, è vero, alquanto strano, ma l'interpretò in buona fede. A tenore di quell'articolo è prescritto che il sindaco nominato per un dato tempo non cessa dall'avere diritto a compiere le sue funzioni finchè non sia surrogato. Non considerando egli che per esercire le funzioni di sindaco era incontestabilmente necessaria la qualità di consigliere, credette che, siccome non si era ancora nominato il sindaco, così il sindaco scaduto dovesse ancora continuare nelle sue funzioni, e credette obbligo suo di far richiamare a quest'ufficio il sindaco scaduto.

In ciò riconosco che vi fu un'erronea applicazione della legge. Questo stato di cose durò tre mesi, perchè non vi furono richiami. Appena però questo fatto giunse a conoscenza dell'intendente e del Ministero, si provvide al riparo. Ora il sindaco è nominato; fu nominato tra i consiglieri; e quello che era scaduto non ha più alcun incarico.

Io non ho mancato di dare le opportune ammonizioni a quest'applicato, il quale aveva così malamente interpretata la legge; ma siccome non mi consta che ci sia stata mala fede e che abbia agito in tal modo piuttosto per privare un consigliere dell'ufficio di sindaco, anzichè per altri motivi, io credo che la Camera sarà paga di queste spiegazioni, e che può essere certa che non si ommetterà di dare a questi applicati le istruzioni opportune acciocchè questi inconvenienti non si rinnovino per l'avvenire.

VALERIO. Io, quando presentava questa petizione, diceva sin d'allora essere la cosa enorme; che non l'avrei creduta possibile, se l'essere la petizione firmata da tre consiglieri delegati e da due elettori non mi avesse tolto ogni sospetto che il fatto allegato non potesse essere vero, e soggiungeva come non dubitassi punto che, appena la cosa sarebbe giunta a conoscenza del ministro dell'interno, egli avrebbe posto riparo al denunciato abuso. Allora l'onorevole ministro dell'interno dichiarava che avrebbe assunto subito le necessarie informazioni, che avrebbe provvisto al caso, ed, occorrendo, avrebbe castigato l'autorità che avesse in tal modo mancato al reale suo dovere. Diffatti mi consta che l'indomani l'ordine partiva da Torino affinchè il sindaco del municipio di Porto Venere fosse tosto nominato e fosse posto rimedio a questo sconcio.

Per quanto io possa essere avversario politico del signor ministro dell'interno, non mi è mai passato in mente che egli intendesse che i suoi subordinati amministrassero in tal modo la giustizia, amministrassero in tal modo il paese; quindi io riteneva per certo che si sarebbe provveduto. Ma ora dalle spiegazioni del signor ministro apparisce quasi che egli si mostrò soverchiamente indulgente verso i suoi impiegati subalterni.

È egli possibile di credere che l'intendente sia stato per cinque mesi in congedo, in guisa che per cinque mesi un giovane delegato abbia potuto dare e mantenere la strana, per non dire balorda interpretazione che fu data all'articolo 325 della legge comunale? Ignora forse il signor ministro che tutto questo ebbe luogo, non ostante che venissero reclami continui all'intendenza? Che dal municipio di Porto Venere parecchi reclami furono pôrti all'intendenza, e che questi buoni consiglieri porsero persino i loro reclami all'intendente, pregandolo di trasmetterli al ministro dell'interno? L'intendente vi si è rifiutato, come era naturale, perchè le vie gerarchiche volute per le trasmissioni nelle cose militari non sono richieste nelle cose civili e perchè non conveniva certo all'intendente di fare questa trasmissione.

Se la cosa avesse durato poco tempo, la spiegazione data dal signor ministro potrebbe essere accettata, ma

durò cinque mesi; per cinque mesi il municipio di Porto Venere durò in questa condizione di avere a sindaco chi non era neppure consigliere, ed in questo periodo di tempo vari reclami furono sporti all'intendenza, che rimasero tutti inascoltati.

Ora dunque, mentre rendo la dovuta giustizia al signor ministro, il quale, appena conosciuto il male, fece partire subito l'opportuna provvidenza, io credo di doverlo invitare a non permettere che interpretazioni della legge comunale di questa natura abbiano luogo, perchè rimarrebbe talmente nelle nostre popolazioni obliterato il senso morale, il rispetto alle leggi, che ne verrebbero le più tristi conseguenze, ed egli non può permettere che impiegati superiori del suo dicastero abbiano lasciato sussistere per cinque mesi abusi di questa natura senza porvi solenne riparazione.

I membri del Consiglio hanno reclamato presso l'intendente; esso non ignorava questo fatto, e, salvo supporre che per cinque mesi sia questi stato assente dalla sede ove chiamavalo il suo dovere, si deve conchiudere che scientemente lasciasse sussistere questa violazione alla legge per cinque mesi, contro tutte le rimostranze pervenutegli. Ciò stante, io invito nuovamente il signor ministro a volersi rammentare la spontanea dichiarazione che egli faceva nel giorno stesso in cui veniva presentata la petizione, quando cioè diceva che, non solo avrebbe dati ordini perchè questi abusi cessassero immantinente, ma che ne sarebbe stata fatta pronta giustizia.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Se l'interpretazione fosse stata data da un intendente, incontestabilmente meriterebbe di essere punito, perchè non credo possa essere dubbio il senso dell'articolo 6; ma, siccome avrà avvertito la Camera, questa interpretazione è stata data da un semplice applicato, mentre era in congedo l'intendente, dietro le vive lagnanze del modo con cui si regolava il delegato comunale, richiamando il sindaco scaduto a riprendere il suo ufficio. Dunque, trattandosi di un giovane impiegato che è appena ora iniziato nella sua carriera, non c'è a fare sì gran caso che abbia potuto prendere questo sbaglio.

Io non lo scuso però, ma non credo che sia tale errore che meriti una rigorosa punizione per parte del Ministero. Questo è quello che unicamente voleva dire.

Quanto poi a ciò che osservava l'onorevole Valerio, che l'intendente avrebbe dovuto provvedere, e che non avendo provveduto, e non avendone neppure reso conscio il Ministero, non ostante il trascorso di cinque mesi dall'epoca del richiamo avuto al tempo in cui fece la sua relazione, io osservo che certamente, se ciò fosse, sarebbe redarguibile, ma che a me non consta che abbia avuto questi richiami. D'altra parte poi è a ritenersi che non trascorsero veramente cinque mesi dal giorno in cui questo sindaco riprese le sue funzioni, perchè egli le continuò legalmente fino alla fine di novembre, cioè quando sono convocati i Consigli comunali.

Sa l'onorevole Valerio che, quand'anche cessi il sindaco di essere consigliere, tuttavia, finchè non vengano installati i nuovi consiglieri eletti, conserva la qualità di consigliere e quella di sindaco. Non è adunque che al finire di novembre che egli doveva desistere dalle funzioni di sindaco, e posteriormente fu a tale ufficio incaricato il consigliere delegato più anziano, epperciò le cose durarono di questo tenore i mesi di dicembre e di gennaio.

In maggio furono sporti i richiami, di modo che non vi sono che tre mesi circa...

VALERIO. Febbraio, marzo, aprile, maggio.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Tre mesi o tre mesi e mezzo. Trattandosi di un paese che è discosto e che non ha facili relazioni, non è a stupirsi che non siano stati sporti questi richiami. Se veramente questi richiami vi fossero stati, allora sicuramente l'intendente sarebbe stato colpevole.

Su questo fatto però non mancherò anche di prendere informazioni, e, quando mi risulti che l'intendente sia stato avvertito e non abbia voluto provvedere e non siasi fatto nemmeno ad avvertirne il Ministero, certamente provvederò in proposito.

VALERIO. Quando io mi recava alla Spezia, andai a visitare Porto Venere e mi fermai davanti ad una porta antichissima, che è uno dei monumenti più curiosi del medio evo che esistano forse nel nostro paese. Avvicinatomi a questa porta, vidi un annunzio legale. Nella mia qualità di deputato, mi avvicinai per vedere che cosa prescrivesse il municipio, e vidi un ordinanza comunale firmata da questo Picchio. Il nome mi rimase impresso a cagione della sua singolarità (*Si ride*); dimodochè, quando pochi giorni dopo ricevetti questa petizione, rimasi convinto della veracità del fatto in essa petizione enunciato. Dunque in quell'epoca il sindaco non consigliere era tuttora in funzioni, e vi durò fino al principio di maggio.

Se le elezioni ebbero luogo secondo prescrive la legge in settembre od ottobre, supposto anche che il consigliere anziano abbia occupato il seggio di sindaco per un mese, tuttavia il signor Picchio avrebbe occupato il posto usurpato per oltre cinque mesi, e sta la mia osservazione e quella dei petenti.

Io accetto interamente le conclusioni della Commissione fortificate dalla dichiarazione del signor ministro. Egli promise di verificare se furono sporti reclami all'intendente, e che, in caso ve ne fossero stati sporti, provvederà perchè abbia luogo il dovuto castigo. Io non chieggo altro. Del resto, faccio notare al signor ministro che nella petizione stessa troverà le prove che richiami vennero fatti.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Ho dichiarato che io non ho difficoltà a provvedere, ove risulti che sieno stati sporti richiami; ma avverto l'onorevole Valerio che, quand'anche fossero trascorsi tre o quattro mesi, potrebbe darsi che l'intendenza non ne fosse informata, perchè il decreto del delegato, che si trovava momentaneamente in ufficio, e la pratica non potevano venire a conoscenza dell'intendente, finchè non vi fossero richiami

per parte d'alcuno che fosse interessato. Sarebbe stato soltanto nel caso che vi fossero state lagnanze per parte di alcuno dei consiglieri che l'intendente poteva esserne informato; poteva, nol nego, esserlo anche in altro modo, ma per ragione d'ufficio non era assolutamente il caso che potesse esserne informato. Dico però che, quando fosse vero che si fossero sporti richiami, e che egli non avesse provveduto, certamente sarebbe colpevole, e tanto più colpevole in quanto che afferma che non lo è.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per la trasmissione di questa petizione al Ministero dell'interno.

(La Camera approva.)

CAPRIOLO, *relatore*. Petizione 6344. Il comune di Carmagnola, cui si unisce quello di Carignano, chiede che a far cessare i danni e l'immoralità dei furti di campagna, il Governo crei un corpo di guardie campestri con disciplina militare; che gl'individui poi componenti questo corpo siano distribuiti, secondo le varie richieste, ai comuni, con uno stipendio determinato dal Governo stesso, assegnando anche ai medesimi una giubilazione pel tempo in cui non potranno più servire.

La Commissione non ha potuto nascondersi che quest'istanza è assai grave; considerò del resto che non sarebbe ora il momento di trattare siffatta quistione, la quale avrà luogo opportuno quando si presenterà il nuovo progetto di legge comunale, dove un simile temperamento potrebbe essere proposto; essa perciò vi propone di mandare questa petizione agli archivi, per tenerne conto quando si presenterà la legge comunale.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6352 centoventisei uffiziali del corpo sanitario, costituenti gran parte della medica associazione, chiedono si trovi modo di estendere con atto legislativo in tutti i comuni dello Stato il beneficio del servizio sanitario pei poveri. Appoggiano quest'istanza alle seguenti considerazioni: che vi sono circa 1800 comuni assolutamente privi di cura medica; che il sussidio del medico migliora non solo la condizione fisica, ma anche la condizione morale dell'individuo, che, se vogliamo veder progredire le nostre popolazioni, importa fornirle di questo sussidio medico, col quale si provvederebbe all'igiene pubblica, nè si avrebbero più a lamentare i gravi danni che si hanno sempre avuto a deplorare specialmente in quei comuni ove domina il cretinismo.

Osserva poi che non può essere considerata gravosa troppo questa obbligazione, perchè dall'articolo 134 della legge comunale sono imposte altre spese obbligatorie ben altrimenti gravi, sebbene non tanto necessarie.

La vostra Commissione, facendo encomio alle filantropiche sollecitudini dei petenti, nella fiducia però che non si abbia ad indugiare più a lungo nel proporre una nuova legge comunale dove sarebbe opportuno di provvedere a questa bisogna, vi propone di mandare a depositare negli archivi questa petizione per tenerne conto quando avvenga di discutere la legge comunale.

(La Camera approva.)

Petizione 6350. Tredici tra medici e farmacisti affermano che massime nella bassa valle di Aosta vi sono empirici e ciarlatani che smerciano specifici d'ogni sorta e riescono molto funesti alla salute pubblica, alla dignità, nonchè all'interesse del corpo medico, il quale, mentre paga per l'esercizio di questa professione la tassa-patenti, si vede danneggiato da questi ciarlatani; fanno dunque istanza onde si trovi modo di far cessare questo lamentevole abuso.

La Commissione propone di trasmettere questa petizione al signor ministro dell'interno, perchè, ove realmente sussista il lamentato inconveniente, provveda sollecitamente a norma delle veglianti leggi.

(La Camera approva.)

Petizione 6366. Ventidue abitanti del comune di Hauteville affermano che stipularono contratto con un maestro e una maestra assegnando loro 240 lire per sei mesi di scuola.

Il Consiglio provinciale d'istruzione dichiarava che la scuola non è di sei mesi, ma di dieci mesi, e perciò l'intendente generale di Annecy stanziava d'uffizio a norma della legge la somma di 400 lire per il maestro e 350 per la maestra.

Il comune ritiene gravatoria ed enorme questa deliberazione, perchè lede i diritti del comune disponendo delle sue rendite; perchè in paesi di montagna la scuola non può durare dieci mesi, ma sei soltanto; appena si apre il pascolo, queste scuole restano deserte; e perchè d'altronde questo comune ha molte altre spese d'obbligo a cui deve sopperire, tra le quali lire 290 per una certa opera pubblica, e quindi non può vedere con indifferenza aumentato il passivo del suo bilancio.

La Commissione, considerando che le spese per le scuole sono stabilite dalla legge fra le obbligatorie, e che nell'assegnare lo stipendio si deve dar modo al maestro di sostentare la propria vita, e che, quantunque in quel comune la scuola non duri realmente che sei mesi dell'anno, se il maestro non ha di che vivere, non potrà più dare l'insegnamento l'anno successivo; considerando inoltre che la somma di lire 400 per il maestro e di lire 350 per la maestra non si può dire esagerata; perciò vi propone di passare su questa petizione all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6371. Sa la Camera che coi paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23, titolo III, delle regie Costituzioni, era accordata la revisione a quelle cause che si dichiaravano viziate di nullità radicale, e che nel 1847, quando s'instituì la Corte suprema di cassazione, non si pensò più al modo con cui questo diritto potesse essere esercitato. Colla creazione della Corte di cassazione cessò la Corte di revisione, mentre esistevano ancora questi diritti di revisione, che potevano durare per trent'anni, e non ci era più modo di esercitarli. La Camera, colla legge del 26 giugno 1856, ha provvisto a questo bisogno, ed ha

attribuito alla Corte di cassazione di conoscere di queste cause.

Il signor Vincenzo Nicolini, notaio a Saluzzo, ringrazia la Camera per quello che ha fatto con quella legge (*Si ride*), colla quale dice che ha sovvenuto ad un grave bisogno; ma soggiunge che non ha fatto che la metà dell'opera, perchè da venticinque o ventisei anni che egli poteva esercitare questo diritto, non lo ha esercitato, parte per l'opposizione di potenti avversari e parte per effetto dell'editto del 1847.

In questo frattempo i successori, eredi e aventi causa di molti contendenti si sono moltiplicati; vi sono molte eredità divise in molte parti dello Stato, e forse anche fuori di questo; quindi osserva che, se egli deve stare alla legge 26 giugno 1856, la quale gli fa debito di uniformarsi alle prescrizioni di citazione relative alla Corte di cassazione, non sa come potrà far citare tutti questi aventi interesse, i quali forse non potranno venire, poichè in ogni caso la spesa monterebbe a tale somma da consigliargli a rinunziare alla sua impresa. Chiede pertanto che venga ammesso con altra legge il diritto di citazione per proclama, come era stabilito nella legge del 1841. Di più egli crede che il termine assegnato dalla legge 26 giugno sia breve troppo, cosicchè per lui al 26 di questo mese il termine sarebbe esaurito, onde vorrebbe che si prorogasse fino a tutto dicembre prossimo.

La vostra Commissione, considerando che conviene andare a rilento nel modificare le leggi, e che non conviene sancire disposizioni eccezionali per istanze di un individuo, il quale poteva provvedere l'anno scorso, e non soltanto oggi che l'anno è passato, vi propone su questa petizione l'ordine del giorno.

SINEO. Io credo che sarebbe conveniente d'inviare questa petizione al signor guardasigilli.

La legge antica invocata dal ricorrente, la quale per alcuni anni non potè avere applicazione, mancando le necessarie spiegazioni nella legge nuova, era accompagnata da un procedimento che ne agevolava l'esercizio. In alcuni casi i quali non si possono così facilmente verificare secondo la nuova legge di procedura, ma che occorrevano nei procedimenti antichi, si ammetteva questa citazione per proclama. Il diritto che aveva il petente, secondo le regie Costituzioni, di ricorrere per far pronunziare la nullità di un provvedimento, era accompagnato anche da agevolezze che lo rendevano attuabile.

Io credo che è da esaminare se per completare la legge transitoria che i poteri dello Stato sancirono nell'anno scorso, non sia necessario qualche provvedimento, e nello stesso tempo forse il signor guardasigilli potrà esaminare se non ci siano alcune circostanze speciali che possano consigliare di concedere un nuovo breve termine. Abbiamo per noi l'esempio di quanto si fece a proposito di molte altre leggi: fra le altre, di quella che diede pubblicità alle ipoteche, per cui per lo addietro in tutti i casi simili si sono sempre accordate delle proroghe.

Vi ha poi ancora una considerazione speciale. Quando venne promulgata la legge transitoria dell'anno scorso nacquero dubbi nella magistratura circa l'intelligenza di essa, e ciò risulta da deliberazioni della Corte di cassazione. Si è creduto dapprima che intendimento dei legislatori fosse stato di mantenere una specie di giurisprudenza che era stata adottata con sentenza della Corte di cassazione, la quale aveva dichiarato che coll'editto del 27 settembre 1822 si fossero abrogate le regie Costituzioni, le quali facevano facoltà d'impugnare entro i trent'anni le sentenze nulle dei magistrati supremi. Non essendosi dichiarato precisamente nel seno di questa nè dell'altra Camera che tale sentenza fosse contraria al vero spirito della legge, la Corte di cassazione credette che la si volesse rispettare, e diede qualche provvedimento coerente a questa opinione.

Evidentemente è un'opinione erronea. L'editto del 27 settembre 1822 non ha niente di comune con questa quistione. Ciò fu esaminato con la più scrupolosa attenzione nel seno della Commissione creata nell'anno scorso dagli uffizi della Camera in occasione della legge transitoria proposta dal signor guardasigilli. Ben lo sa l'onorevole Capriolo che era membro di quella Commissione.

La Commissione fu unanime nel riconoscere che l'editto del 27 settembre 1822 regolava la sorte delle decisioni dei tribunali di prefettura, non di quelle dei magistrati supremi. I mezzi che si avevano per impugnare di nullità le decisioni dei magistrati supremi si mantennero salvi sino all'anno scorso. Ma, essendovi stata quell'incertezza, credo anzi di poter dire quell'errore, nel modo d'interpretare la legge transitoria, forse alcuni si astennero dal proporre le loro ragioni in tempo utile. Io desidero che, assecondando le viste del petente, il guardasigilli sia chiamato ad esaminare se sia il caso di dare la proroga, tanto più fondandosi sui precedenti di questa natura.

Pregherei la Camera di ordinare l'invio al ministro di questa petizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

CAPRIOLO, *relatore*. Petizione 6349. Pietro Antonio Mainelli (*Ah! ah!*), da Casale, narra in questa petizione la lunga serie di sventure che fu riferita nella tornata di ieri l'altro con molta efficacia di parole.

Credè la Commissione che non sia più il caso di ripetere le stesse cose in questa seduta. La Commissione si limitò a ricordare la dichiarazione fatta nella tornata di ieri l'altro, che cioè la causa pende ora innanzi alla Corte di cassazione; perciò essa stimò conveniente di non addentrarsi nella materia che forma l'oggetto di questa petizione, dacchè, se lo facesse, farebbe forse atto, il quale, oltre ad essere indebito, potrebbe fors'anche riuscire dannoso allo stesso Mainelli. Per conseguenza la Commissione vi propone il deposito di questa petizione negli archivi, onde se ne possa tener conto all'uopo, una volta esaurita la pratica giudiziaria.

BERSEZIO. Io mi alzo, non per combattere le conclusioni della Commissione, ma per esporre alla Camera alcune considerazioni di fatto, le quali possono servire a togliere i sospetti che, dietro il racconto fatto in quest'Assemblea e divulgato per le stampe, possono nascere sopra un agente del Governo, il quale si trovò in qualche maniera implicato in questa vertenza. Se non se ne fosse fatto il nome in questa memoria stampata, forse aderirei silenzioso alle conclusioni della Commissione e non parlerei di questo personaggio; ma la Camera deve comprendere quanto interessi un padre di famiglia il trasmettere un nome puro ed onorato ai suoi figli, e mi vorrà concedere, spero che io le ponga sott'occhio circostanze di fatto, le quali valgono ad allontanare da questo personaggio il sospetto che da questa narrazione può nascere; e nelle poche parole che io dirò a questo riguardo, seguirò l'esempio della Commissione tenendomi in un'assoluta riserva, affinchè questa quistione possa rimanere intatta innanzi ai tribunali e le deliberazioni dei medesimi non abbiano a dipendere da alcuna dichiarazione fatta in quest'aula, o da qualche voto dalla Camera emesso.

La persona a cui alludo è il console Laugeri, il quale è più volte nominato nella rappresentanza che fu data alle stampe e presentata alla Camera dal signor Mainelli. Mi limiterò dunque a considerazioni desunte dai fatti.

Bisogna che la Camera ritenga che il signor Laugeri prendeva possesso del consolato di Rio Janeiro, dove venne aperta l'eredità del signor Mainelli, nel 1843, quindi consta dalla relazione fatta dal Mainelli a questo Consesso di essere morto il di lui fratello, alla cui eredità egli avrebbe diritto, nel 1839, quindi vi sarebbero circa quattro anni di differenza tra il tempo in cui venne aperta questa eredità e il tempo in cui il Laugeri prendeva possesso del consolato di Rio Janeiro.

Consta pure dalla relazione Mainelli che il fratello è morto con testamento lasciando l'esecutore testamentario il quale si è messo sicuramente in possesso dell'eredità; consta pure che questo esecutore avendo fatto, o per disgrazia o per altri motivi, cattivi affari nel Brasile, lasciò quella terra e si portò nel Perù, dove egli moriva, lasciando un'eredità con vari debiti, in cui figurava appunto creditrice l'eredità del Mainelli.

La Camera sa meglio di me quanta sia la distanza che separa il Brasile dal Perù, che non è meno di due mila miglia, quindi si aggiunge la difficoltà di relazioni che passano tra il Perù ed il Brasile, mentre non vi è comunicazione diretta, trattandosi nelle comunicazioni per l'interno di passare per lande inospiti e attraversare elevatissime montagne, per il che le rare comunicazioni tra i due Stati non si hanno che per mezzo dei pochi europei; e così non poteva se non con difficoltà grandissima curare questa eredità nel Perù il console che da poco tempo si trovava nel Brasile: è vero che desso era stato munito di procura, ma sarebbe stato assai più prudente munir di procura il console del Perù che non quello di Rio Janeiro.

La semplice esposizione di queste circostanze di fatto basterà, credo, per allontanare ogni sospetto che un onorato impiegato quale è il Laugeri, che per tanti anni ha servito con zelo indefesso lo Stato, abbia avuto la menoma parte in questa faccenda da esserne ferita in qualunque modo la sua probità o la sua delicatezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione pel deposito agli archivi di questa petizione.

(La Camera approva.)

AIRENTI, *relatore.* Colla petizione 6271 alcuni comuni dell'isola di Sardegna rinnovano la domanda fatta nella petizione 6246, tendente ad ottenere che la strada divisionale di Gallura sia diretta da Martis allo stradone centrale per Chiaramonti e Ploaghe, anzichè per Nulvi ed Osilo, quale fu deliberata dal Consiglio divisionale.

La Camera, nella seduta del 3 marzo ultimo scorso, avendo adottato l'ordine del giorno relativamente alla detta petizione 6246, la Commissione vi propone anche su questa lo stesso provvedimento.

(La Camera approva.)

Petizione 6378. Parceval Giacomo, sergente in ritiro colla pensione di lire 300, domanda quella maggiore di lire 520 a cui crede di avere diritto. Dice essersi già rivolto al Ministero, ma essergli stato risposto negativamente.

Il petente non avendo presentato alcun documento a corredo della sua domanda, onde poterne apprezzare la giustizia, la Commissione allo stato delle cose trovasi costretta a proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6224 il comune di Bitti domanda:

1° La libertà dell'insegnamento secondario;

2° Che l'insegnamento primario sia reso obbligatorio.

Potendo le considerazioni del petente tornare utili nella discussione delle leggi a cui accenna la petizione, la Commissione vi propone di ordinarne il deposito negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 6255. Il sindaco di Bitti, isola di Sardegna, espone che nella costruzione della strada nazionale da Bosa ad Orosei, gli uffiziali del genio fecero gli studi per Baddemanna, mentre il petente trova che converrebbe di preferenza passare per Mareri ed Isalli, dove si vedono le traccie di un'antica strada romana e sostiene che questa linea, oltre di essere più breve e meno dispendiosa, servirebbe meglio ai bisogni ed agli interessi commerciali dell'isola.

La Commissione, considerando che i riflessi contenuti in questa petizione potrebbero essere di qualche utilità pella costruzione della strada di cui si tratta, ve ne propone l'invio al signor ministro dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

(Causidici di Voghera — Tasse di emolumento.)

PEZZANI, *relatore.* Colla petizione 6381 il collegio dei causidici di Voghera rappresenta come quell'insi-

nuatore demaniale, male interpretando gli articoli 4, 5 e 97 della legge 9 settembre 1854, vada esigendo indebite tasse fisse di emolumento sopra i giudicati che emanano da quel tribunale.

Rappresenta inoltre che, provvedutisi in qualche speciale caso i litiganti innanzi il tribunale del contenzioso amministrativo, quantunque abbiano riportata la condanna delle finanze alla restituzione di tasse indebitamente percette, lo stesso insinuatore, niun riguardo avuto alla cosa giudicata, non mancasse di sottoporre a nuova tassa e a titolo di supplemento le sentenze, sul modo di tassazione delle quali il tribunale del contenzioso amministrativo aveva già giudicato.

A giustificazione del proprio asserto il collegio dei causidici di Voghera produce alcuni atti di causa, dai quali appare che realmente sopra taluni giudicati si esigettero fino a quattro *tasse fisse* di emolumento. L'articolo 97 della legge 9 settembre 1854 permette la pluralità delle tasse solo quando le disposizioni del giudicato sottoposto a tassa « sono indipendenti le une dalle altre o distintamente proposte in giudizio da taluna delle parti, e dovuta per ciascuna di esse e secondo la sua specie; » ma il collegio dei causidici di Voghera non crede che gli anzidetti caratteri si riscontrino nei giudicati poc'anzi accennati.

Presenta inoltre il collegio petente dodici avvisi di pagamento, spiccati dallo stesso agente demaniale, sopra richiesta dell'uffizio d'ispezione, per altrettante tasse fisse di emolumento sopra atti di mera istruttoria e che non *diedero luogo a contestazione*, come esige testualmente l'articolo 202 del Codice di procedura civile, alinea 2, onde il provvedimento giudiziario possa meritarsi la qualificazione di sentenza.

Presenta infine alcuni atti di causa vertita tra certi Bina e Ansaldi, dai quali appare che, propostasi dal Bina innanzi il Consiglio d'intendenza di Alessandria la restituzione di una duplice tassa fissa d'emolumento indebitamente percetta sopra sentenza del tribunale provinciale di Voghera, ottenne l'instata restituzione colla condanna delle finanze nelle spese; ma, per ottenere la restituzione di lire venti, oltre quanto gli era rimborsato dalle finanze, gli toccava di spendere lire 56 e così da una causa vinta colle spese traeva un pregiudizio di lire 36.

Nè qui ancora finivano i dispendi, perocchè l'insinuatore gli spiccava poco dopo nuovo avviso in data 5 maggio 1857 pel pagamento a titolo di supplemento di una nuova tassa fissa sopra quello stesso giudicato, sulla tassa del quale il tribunale del contenzioso amministrativo aveva già pronunziata la sua sentenza del 28 aprile 1856.

Signori, i richiami portati a questa Camera dal collegio dei causidici di Voghera, potrebbero per avventura meritarsi questa facile risposta: la legge sulle tasse di emolumento esiste come esistono tribunali per farla eseguire; a questi dunque rivolgetevi per ottenere giustizia.

La vostra Commissione però ha dovuto preoccuparsi della circostanza che tra la legge ed i tribunali stanno agenti fiscali i quali possono o per errore o per soverchio zelo recare ai privati molestie e spese, come può dirsi sia avvenuto nel caso testè riferito di un supplemento di tassa imposto contrariamente alla giurisprudenza del tribunale locale. E a questa sorta d'inconvenienti è giusto, quando si possa, porre sollecito riparo.

La Commissione si è anche creduta in dovere di esaminare se la legge del 9 settembre 1854 nella pratica sua esecuzione, in relazione almeno ai casi pratici che suscitarono le querele del collegio dei causidici di Voghera, cammini ed operi in quello spirito dal quale trovasi informata e secondo il quale venne da noi sanzionata. E, a dir vero, secondo questa legge la *tassa proporzionale* di emolumento tocca ai valori che formano soggetto di contestazione, e viene ai medesimi proporzionata, e ciò per la ragione economica che le tasse debbono essere adeguate agli averi che i contribuenti nelle loro transazioni sociali pongono in vista. È evidente pertanto che questa *tassa proporzionale di emolumento*, in confronto della *tassa fissa*, debbe essere riguardata siccome tassa principale. Pure la pratica osservanza degli articoli 4 e 97 della legge 9 settembre 1854 produce risultamenti affatto opposti.

La massima parte delle cause che si agitano innanzi i tribunali provinciali hanno un valore che raramente arriva alle lire 1000; la tassa principale oltrepassa quindi raramente le lire 10. Ma sono frequentissimi i casi nei quali il giudicato definitivo è preceduto da vari incumbenti probatorii e da vari atti di mera istruttoria, sicchè in una causa nella quale la sentenza definitiva può portare una tassa proporzionale di quattro o cinque lire, le sentenze o provvedimenti intermedi emanati nelle cause medesime possono dar motivo di esigere quattro o cinque tasse fisse, e recare così la spesa di lire quaranta o cinquanta, e ciò sotto l'invocazione degli articoli 4, 5 e 97 della legge 9 settembre 1854.

D'altronde l'articolo 202 del Codice di procedura civile non altrimenti attribuisce la qualificazione di sentenze interlocutorie se non che a quei giudicati i quali ammettono o rigettano una prova od altro atto d'istruzione qualunque che influisca sul merito della causa, e sopra cui (si notino queste espressioni dell'articolo) *vi sia stata contestazione*. Or bene, la maggior parte degli avvisi di pagamento spiccati dall'insinuatore di Voghera, annessi alla petizione del collegio dei causidici di Voghera, si riferiscono a giudicati, i quali si limitano *ad accordare proroghe per deliberare*.

Ben vede la Camera che la concessione di una proroga per deliberare non involge una questione di merito che abbia potuto formare soggetto di contestazione, la quale sia risolta dal tribunale con un atto che, a senso dell'articolo 202 del Codice di procedura civile, possa meritarsi la qualificazione di *sentenza*, e per ciò stesso sottoponibile a tassa.

Ecco dunque come gli articoli di legge testè citati, se per un verso possono agevolare abusi fiscali, possono

anche recare nella pratica lo sconvolgimento dell'economia della legge, facendo sì che la tassa secondaria, qual è la tassa fissa, prevalga nei suoi effetti alla tassa proporzionale, che è tassa principale. Nelle antiche leggi sull'emolumento questo inconveniente non poteva aver luogo, atteso che gli atti d'istruttoria erano con più esplicite disposizioni assoggettati a tasse minime.

Soggiungerò ancora che l'articolo 86 della legge trovasi pure implicato nel soggetto delle rappresentanze del collegio dei causidici di Voghera, in questo senso che la tassa fissa di lire dieci imposta alle sentenze dei tribunali del contenzioso amministrativo assorbe frequentissimamente il valore delle cause relative a tasse od imposte dovute allo Stato, come sarebbero le domande di restituzione di piccoli diritti d'insinuazione, di emolumento, di bollo e simili. Già la Camera ha udito quale sia stata la spesa recata dal giudizio vertito nanti il Consiglio d'intendenza di Alessandria tra Bina e Ansaldi per la restituzione di lire 20. Al riguardo però di questa tassa sulle sentenze dei Consigli d'intendenza, convien credere che gli agenti del demanio, memori che, a tenore della precedente legislazione fiscale, o non si esigeva od era tenuissima, versassero in gravissimo dubbio a fronte del contesto dell'articolo 86 della legge, poichè questo dubbio fu soggetto di una lettera consultiva del procuratore generale del 31 gennaio 1857, che troviamo inserta in una raccolta a stampa, nella quale lettera fra le altre cose sta scritto:

« La parola *proporzionale*, aggiunta alla frase *sono esenti da emolumento* (Art. 86. Sono esenti dalla tassa proporzionale le sentenze proferite sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato), esclude in modo assoluto la supposta esenzione dalla tassa fissa, e quando la parola della legge è così chiara e precisa, non si può ricorrere allo spirito della legge medesima, a ciò che forse il legislatore aveva in pensiero di fare, ma che non ha fatto. Nè vale l'argomento che contro tale sistema s'invoca, quello cioè dell'assurdità del pagamento di una tassa fissa, il cui ammontare nella maggior parte dei casi (si notino queste parole del procuratore generale) supera d'assai la tassa proporzionale da cui vennero dichiarate esenti le sentenze (proferite dai Consigli d'intendenza sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte dovute allo Stato), e come quindi il più delle volte i contribuenti vengano a sentire un danno, quando invece colla disposizione del citato articolo 86 s'intendeva di esonerarli da un aggravio, giacchè anche contro tale argomento sta la parola chiara e precisa della legge, la quale, anche a motivo delle sue conseguenze, quantunque contrarie allo spirito della medesima, deve ricevere la sua piena esecuzione. »

Ben vede la Camera che lo stesso consulente ufficiale delle finanze segnala gli inconvenienti che derivano dalla letterale esecuzione di quest'articolo 86 della legge 9 settembre 1854, e dice chiaramente che la legge produce assurdi effetti, ma che pure la debbe essere eseguita.

La vostra Commissione pertanto, considerando, dietro l'analisi dei fatti esposti dal collegio dei causidi di Voghera, che in molti casi la soverchia gravezza delle tasse giudiziarie od una troppo rigorosa applicazione della legge da cui sono regolate, può equivalere a diniego di giustizia; considerando per altra parte che, a mezzo di più precise direzioni ed avvertenze agli agenti del demanio, ed, ove d'uopo, mediante proposta al Parlamento di qualche articolo dichiarativo, mercè il quale possano meglio tra loro conciliarsi lo spirito e la lettera della legge 9 settembre 1854 sulle tasse di emolumento, si potrebbe mettere un qualche riparo agli inconvenienti lamentati dal collegio petente, mi si diede l'incarico di conchiudere sia a un tale oggetto trasmessa la presente petizione al signor ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

Petizioni 6339 e 6379. Claudio Carrajat e J. Calligé, fabbricanti di carte e tarocchi, l'uno in Ciamberì, l'altro in Annecy, espongono che, in seguito alla libera entrata lasciata, mediante una tenue tassa, delle carte e tarocchi esteri, il contrabbando di questa merce si è fatto enorme, sicchè la loro industria sarebbesi resa affatto improduttiva, intanto che trovansi assoggettati alla tassa della patente ed agli altri diritti fiscali; chiedono quindi, il primo, che gli venga accordata una indennità annua, ragguagliata al danno che soffre, o venga quanto meno abolita la tassa-patenti per quella specie d'industria; il secondo, che si provveda per la cessazione del lamentato contrabbando.

La Commissione, considerando che alcuni inconvenienti derivanti dall'eseguimento delle leggi doganali non potrebbero consigliare nè l'aggiudicazione d'indennità nè l'abolizione di una tassa sull'industria; considerando però che al contrabbando lamentato dai petenti potrebbe per avventura venir posto un qualche freno mediante una più assidua vigilanza per parte degli agenti delle gabelle, vi propone che le due petizioni sieno trasmesse al signor ministro delle finanze per quei provvedimenti che credesse di fare in proposito.

GUILLET. Les fabricants de tarots et de cartes à jouer sont placés dans une situation anormale à laquelle nous devons chercher un remède. D'un côté, l'Etat leur fait payer la matière première de leur industrie, indépendamment de l'impôt des patents, auquel ils sont sujets comme les autres commerçants; de l'autre, l'Etat est, pour ainsi dire, dans l'impuissance de les garantir de la contrebande, surtout dans les provinces qui touchent à nos frontières. C'est là un fait qui est notoire. L'Etat se fait donc payer une protection qu'il n'accorde pas, ou qu'il n'accorde que d'une manière si imparfaite que les fabricants de cartes et de tarots de notre pays ne peuvent pas lutter contre la concurrence étrangère.

Je ne viens pas ici, messieurs, demander des aggravations nouvelles au système protecteur; puisque, je le déclare sans hésitation, toutes mes sympathies sont pour la liberté commerciale comme pour toutes les

autres; mais il y a une chose qui est insoutenable dans toutes les hypothèses, c'est un système qui, sous prétexte de protéger l'industrie du pays, ne lui impose, en réalité, que des entraves au profit de l'industrie étrangère. C'est là ce qui arrive aux fabricants de cartes et de tarots, auxquels l'Etat vend le papier à filigrane dont ils doivent se servir, qui le leur vend plus que ce papier ne vaut, qui leur interdit de s'en procurer d'une meilleure qualité, et qui se trouve cependant contraint de laisser passer les cartes et les tarots venant de l'étranger, qui sont moins chers et plus beaux.

Vous voyez, messieurs, que l'Etat fait payer à une industrie une protection qu'il ne lui accorde pas, puisqu'il ne peut pas empêcher la contrebande. Je propose donc de renvoyer la pétition à monsieur le ministre des finances et à la Commission du budget des recettes pour aviser aux mesures à prendre et pour examiner particulièrement s'il ne serait point le cas d'éliminer du budget la somme de 100,000 francs, produit de la vente du papier à filigrane qui sert à la fabrication des cartes et des tarots.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la trasmissione delle petizioni 6339 e 6379 al ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

GUGLIANETTI, *relatore*. Petizione 6287. Novantacinque persone, proprietari, fittavoli, agricoltori del territorio della città di Cuneo si lagnano che immensi stuoli di oziosi, talvolta armati, depredano le loro campagne, e si rivolgono alla Camera perchè voglia prendere pronte ed energiche provvisioni allo scopo di precludere tosto la via ai sempre crescenti furti di campagna.

La vostra Commissione, nel mentre non può tralasciare di ricordarsi che molte leggi e alcune di esse recenti furono dal Parlamento approvate a reprimere i furti campestri, e che perciò non tanto a mancanza di disposizioni legislative, quanto ad inosservanza, od a fiacca esecuzione di queste voglionsi attribuire i mali lamentati dai petizionari, vi propone sia trasmessa la petizione ai signori ministri dell'interno e di grazia e giustizia, perchè nel limite delle rispettive loro attribuzioni si emettano gli opportuni provvedimenti allo scopo di recare rimedio ai mali dai petenti lamentati, quando realmente se ne sia accertata l'esistenza.

(La Camera approva.)

Petizioni 6304 e 6132. (È un petente che manda una petizione ogni mese.) (*Ilarità*)

Il cavaliere Giovanni Cattaneo, di Voghera, già ispettore forestale in ritiro, presenta, o, per meglio dire, riproduce una sua domanda per pagamento d'arretrati di pensione, che pretende a sè dovuta, lagnandosi di una contraria decisione della Camera, la quale, nella tornata del 16 febbraio 1856, passò all'ordine del giorno sopra le sue istanze.

Quantunque nelle nuove sue petizioni in via subordinata restringa le sue domande chiedendo gli siano corrisposti almeno gli arretrati dal 1° di gennaio 1821 a tutto il maggio 1827 in ragione di lire 600 annue; tuttavia, fondando egli la ragione delle sue istanze sulla legge del 14 ottobre 1848, la quale venne dalla Camera in diverse occasioni sempre interpretata nel senso che non abbia forza retroattiva, nè essendovi motivo per recedere da siffatta interpretazione, la vostra Commissione trovasi costretta a proporvi anche su queste petizioni l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6348. Gli abitanti e proprietari dei fabbricati delle valli del Lagaccio, delle colline di Oregina e di San Rocco, nell'intento di avere un libero e comodo accesso sia all'interno della città di Genova, sia al vicino sentiero di San Teodoro, ottennero che nel progetto della nuova stazione della ferrovia si comprendesse pure la costruzione di un cavalcavia, che dalla piazza del Principe metterebbe in comunicazione colle case e magazzini al di là della strada ferrata.

Di siffatta opera ai petenti utile, fu dal Governo del Re, di consenso col municipio di Genova, appaltata la costruzione insieme ai lavori della nuova stazione. Ma ora il municipio chiederebbe che, invece del cavalcavia, si aprisse una strada a vôlto sotto le mura dell'attuale arsenale di terra; e questa sostituzione di opera, i petenti affermano essere loro pregiudicievole perchè rende meno facili e dirette le comunicazioni che preme loro di conservare tra i luoghi soprindicati. Si rivolgono perciò alla Camera, perchè sia mantenuto fermo il progetto primitivo, e si risparmino loro i danni della temuta innovazione.

La vostra Commissione vi propone sia trasmessa la petizione al ministro dei lavori pubblici, affinchè ne apprezzi le ragioni esposte, e faccia luogo alle loro instanze, quando non vi si oppongano gravi interessi dello Stato.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Posso annunziare alla Camera che il Ministero ha già deciso che non si faccia l'innovazione a cui si accenna in questa petizione, cioè che non si possa praticare quel passaggio sotto le mura dell'arsenale, giacchè fu riconosciuto dagli ingegneri dello Stato che quest'opera avrebbe prodotto i più gravi pericoli per tutto l'edifizio dell'arsenale medesimo.

GUGLIANETTI, *relatore*. Dal momento che è soddisfatto il desiderio dei petenti, non occorre altro.

Voci. L'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'ordine del giorno s'intenderà adottato, perchè fu già fatta ragione.

(È approvato.)

GUGLIANETTI, *relatore*. Petizione 6374. Regis Caterina e Giuseppe coniugi Giani, di Godiasco, provincia di Voghera, si lagnano d'ingiurie e danni loro arrecati da certo prete Albera, sindaco di quel comune (*Ilarità*), il quale, oltre ad avere indotto il Consiglio delegato a vietar loro l'esercizio di osteria da essi tenuta per lunghi anni, promosse pure un procedimento criminale contro il Giani per ingiurie e diffamazione, dal quale

l'imputato venne assolto con sentenza 28 maggio 1856, pronunciata dal regio tribunale provinciale di Voghera.

Siccome per difendersi dalle accuse intentategli il Giani dovrebbe sostenere considerevoli spese, così nell'intento di ottenere il rimborso dal prete Albera, si rivolse al presidente di quel tribunale provinciale per venire ammesso al benefizio della gratuita clientela, e non avendo potuto ciò ottenere, si rivolge ora alla Camera dei deputati perchè lo voglia ammettere a far valere le proprie ragioni contro il detto Albera, o quanto meno gli accordi una somma per indennità di quanto ebbe a spendere per le vessazioni ingiustamente sofferte.

La vostra Commissione non trova degne di considerazione nè l'una nè l'altra delle due domande: non la prima, perchè, ammettendola, verrebbe ad intromettersi nell'ordine dei giudizi; non la seconda, perchè il denaro dello Stato non può adoperarsi per riparare i danni recati dalle improntitudini dei preti e sindaci. Epperciò vi propone l'ordine del giorno sulla petizione 6374.

(La Camera approva.)

Petizione 6375. Stefano Meinardi, sottotenente di fanteria in ritiro, residente in Chieri, espone avere ottenuto regio decreto per cui, facendosi ragione alla sua domanda presentata il 23 settembre 1842, gli fu accordata una congrua gratificazione in ricompensa dei suoi lunghi e fedeli servizi militari.

Avvertito di ciò il Meinardi molti anni dopo, venne nel tempo stesso a conoscere che la gratificazione fu dolosamente ritirata da un incognito, che forse abusò del suo nome, e si rivolse al Ministero della guerra, chiedendo si verificasse nei registri il fatto allegato, e, riconosciutolo vero, si procedesse per la punizione del truffatore e pel pagamento della gratificazione accordatagli. Le rinnovate sue sollecitazioni presso il Ministero riuscirono infruttuose, non avendo mai potuto ottenere nè riscontro nè spiegazione alcuna. Si rivolge ora alla Camera per avere giustizia.

Per quanto improbabile possa apparire il caso narrato dal Meinardi, di fronte alle esplicite sue dichiarazioni la vostra Commissione non può disconoscere essere mestieri che si appurino i fatti, per attribuire a ciascuno ciò che gli spetta; epperciò vi propone che sia la petizione trasmessa al ministro di guerra.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina*. Se si vuole trasmettere al Ministero della guerra, io non mi oppongo; ma debbo avvertire la Camera che a questo Meinardi si sono fatte, non una, ma forse dieci risposte; e direi quasi che so tutta la sua storia a memoria. (*Ilarità*) Esso pretendeva tante cose; credo che fosse una fissazione (*Si ride*); è uno di quei petenti che fanno domande che è assolutamente impossibile di soddisfare.

Il Meinardi, si figurino! si era immaginato nientemeno che Carlo Alberto aveva firmato per lui un brevetto di ufficiale; noi abbiamo messo sottosopra tutti gli archivi dei brevetti, ma il suo non si è mai trovato. Esso era un antico maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, io me ne ricordo; non può essere altri che lo stesso Meinardi di Chieri, ma non era sottotenente.

GUGLIANETTI, *relatore*. Io prego il signor ministro di ritenere che appunto la Commissione ha già dichiarato che essa credeva improbabile il fatto narrato, ma ciò nullameno ha creduto dovere suo di trasmettere la petizione al Ministero della guerra precisamente perchè si appurino i fatti, si veda se veramente questo petente abusi della buona fede della Camera, se tentò d'insinuare cose al Ministero poco onorevoli, dando a credere persino che siasi esatta da altri in suo nome la gratificazione che a lui spetta.

Io dico: se veramente quest'uomo ha abusato della buona fede della Camera ed ha esposte cose che siano false, merita anche una giusta pena; perciò io ho conchiuso per la trasmissione al ministro della guerra, acciocchè sia dato a ciascuno ciò che gli spetta, secondo i suoi meriti.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina*. Non dico che sia di mala fede, non lo credo; ha una fissazione. (*Ilarità*)

MOIA. Mi pare che dopo le spiegazioni del signor ministro la Camera potrebbe passare all'ordine del giorno.

GUGLIANETTI, *relatore*. Se si manda al Ministero, si potrà anche vedere se vi sia per caso uno sbaglio di nome, poichè si parla di un maresciallo, ed egli è sottotenente.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina*. Si è qualificato sottotenente perchè crede di esserlo.

PRESIDENTE. Il deputato Moia ha proposto l'ordine del giorno su questa petizione.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

GUGLIANETTI, *relatore*. Petizione 6376. I facchini dello scalo del ponte Spinola in Genova, per mezzo dei loro consoli, si lagnano d'ingiusti richiami mossi contro di essi da certo signor Rossi, e ne spiegano i motivi, per cui reputano infondate ed erronee le accuse stesse.

Non constando dalla petizione se alla Camera dei deputati o se ad altra autorità o potere siansi dal Rossi presentati i querelati richiami contro i facchini dello scalo suddetto, la vostra Commissione non potrebbe apprezzare il merito delle ragioni da essi esposte.

Però, nel caso fosse stata o venisse in seguito sporta alla Camera la querela del Rossi contro i facchini, la Commissione, sospendendo ogni giudizio in proposito, vi propone mandare intanto depositarsi negli archivi della Camera la presente petizione, perchè vi si abbia all'uopo l'opportuno riguardo da chi sarà chiamato a riferire su questi richiami.

(La Camera approva.)

Petizione 6377. Fabar Giacomo, da Carignano, residente in Torino, espone essere stato suo figlio Giovanni, nel 2 novembre ultimo scorso, definitivamente congedato dal corpo Real Navi, cui era ascritto come volontario, per abolizione completa della facoltà visiva contratta pendente la guerra d'Oriente, accordandogli la semplice gratificazione per una volta tanto di lire 70,

pel motivo che il medico-capo a bordo del *Governolo* qualificò il male per oftalmia blenorragica. Il dottore Ferrero, medico divisionale di Genova, e i dottori Borelli e Sperino riconobbero invece quel male causato da stafiloma purulento; e perciò si richiama contro il congedo predetto rilasciatogli su motivi erronei, e senza il corrispettivo che di ragione può spettargli.

Le sue domande non essendo state favorevolmente accolte dal ministro della guerra, si rivolge ora alla Camera per essere reintegrato nei suoi diritti. La vostra Commissione, senza spaziare nel campo dell'arte salutare per osservare quale sia realmente la malattia patita dal petizionario e quali ne possano essere le conseguenze riguardo ai suoi diritti e al servizio militare, vi propone sia trasmessa la petizione al ministro della guerra perchè la prenda a nuova ed attenta disamina, e faccia conoscere i motivi che possono indurlo a mutare o mantenere la primitiva sua determinazione contro la quale si richiama il ricorrente.

(La Camera approva.)

MOIA, *relatore*. Colla petizione 6363 vari giornalisti della capitale e delle provincie domandano che la festa dello Statuto, che per legge è stabilita alla seconda domenica di maggio, si trasporti all'ultima domenica di detto mese, appoggiandosi sul riflesso che il mese di maggio è d'ordinario piovoso.

Essi domandano inoltre che « siccome le maggiori feste della capitale, col loro maggior richiamo, non devono scemare quelle delle provincie, ed in pari tempo i cittadini in carica delle provincie devono essere liberi da ogni funzione onde poter godere delle feste della capitale, si stabilisca che la celebrazione della festa dello Statuto per le provincie abbia ad aver luogo nella prima domenica di giugno. »

Questi petenti sono in numero di 33, a cui se ne aggiunse un altro della Savoia, il quale dice che i motivi che sono addotti nella petizione « sont encore plus justement applicables à la Savoie qu'aux autres provinces du royaume. Il arrive presque chaque année que le seconde dimanche du mois de mai voit encore la neige sur toutes nos montagnes et collines, et même souvent dans les plaines; le changement invoqué dans cette pétition est donc plus nécessaire en Savoie qu'ailleurs. »

La Commissione osservando che, se è vero che un mese sia più piovoso dell'altro, lo stesso non può dirsi dei giorni, come lo prova precisamente la giornata di oggi; considerando, quanto alla seconda parte della petizione, che la festa dello Statuto non è stata istituita per offrire ai cittadini un'occasione di divertimento, di sollazzo, e a certe specie di commercianti un'occasione di più o men larghi guadagni, ma che è stata istituita a fine di ottenere un grande scopo morale rammentando ad ogni anno tutti i benefizi che le varie classi dei cittadini hanno ottenuto dalle libere nostre istituzioni (*Bravo!*), la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Non essendovi più altre relazioni di petizioni in pronto, leggo l'ordine del giorno. *(Vedi sotto)*

BOTTA. Ci fu distribuito un biglietto contenente l'ordine del giorno per domani; io non so perchè ora l'onorevole presidente ce ne legge uno diverso: in quell'avviso non si parla che del bilancio dell'istruzione pubblica, ed ora si annunziano tante cose.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di trasmettere il suo biglietto alla Presidenza.

Una voce. Sono tutti eguali.

PRESIDENTE. Osservi che il bilancio dell'istruzione pubblica qui notato è appunto il primo all'ordine del giorno di domani; poi vi è la legge del consorzio di alcune provincie che era già all'ordine del giorno di ieri; si sono aggiunti due progetti per l'approvazione dell'assestamento definitivo dei bilanci del 1851, 1852 e 1853, come pure il seguito della discussione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, del quale furono sospese alcune categorie, affinchè, ove rimanga tempo, si possano discutere e votare. Non vi sono adunque contraddizioni, ma si fanno ora le aggiunte che ho annunziate.

Avverto i signori deputati che, secondo la deliberazione stata presa, la seduta di domani è fissata a mezzogiorno.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul bilancio della pubblica istruzione pel 1858;

2° Discussione del progetto di legge pel consorzio di alcune provincie per l'apertura e sistemazione di nuove strade;

3° Discussione dei progetti di legge per l'approvazione dell'assestamento definitivo dei bilanci del 1851-1852-53;

4° Seguito della discussione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1858.